

Sindacale

- S87-24 - Bando ISI 2023: aggiornamenti - Aggiornato, da parte dell'Inail, il calendario relativo al bando ISI 2023
- S88-24 - Guida Ance "L'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato" - Disponibile la Guida Ance sull'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato
- S89-24 - INPS- Circolare n.75/2024: Esonero per le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza - L'INPS, con la circolare n.75/2024, fornisce le indicazioni operative in merito all'esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2023 a favore dei datori di lavoro che assumano beneficiari del reddito di cittadinanza
- S90-24 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di maggio 2024 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

Fiscalità

- F49-24 - La nuova disciplina compensazioni in vigore dal 1° luglio: le istruzioni del Fisco e l'approfondimento Ance - Riepilogate in un Dossier Ance le prime indicazioni operative sulle disposizioni introdotte alla disciplina della compensazione dei crediti dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Tagli crediti
- F50-24 - DI Taglia crediti: cessione e sconto in fattura per i lavori autorizzati entro il 17 febbraio 2023 - Le indicazioni dell'Ance sulle condizioni del DI Taglia crediti per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per i lavori autorizzati entro il 17 febbraio 2023

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U35-24 - Al via la consultazione Ue sull'applicazione del principio DNSH nel Fondo sociale per il clima - Sarà aperta fino al prossimo 13 agosto la consultazione lanciata dalla Commissione Ue al fine di emanare orientamenti su misura su come applicare il principio "non arrecare un danno significativo" al Fondo sociale per il clima (SCF)
- U36-24 - Scenari regionali dell'edilizia 2024: un quadro d'insieme - In un documento del Centro Studi Ance la sintesi degli andamenti del settore nelle regioni italiane, in una visione d'insieme che permette, in modo immediato, di identificare trend, differenze e opportunità di sviluppo, facilitando il confronto tra regioni
- U37-24 - Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI: il 17 luglio il webinar Ance - Con l'obiettivo di fornire alle imprese indicazioni operative sugli adempimenti per la corretta gestione dei rifiuti, Ance ha organizzato il 17 luglio alle ore 11.30 un webinar sul nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI
- U38-24 - Albo Gestori Ambientali e veicoli: prorogate le domande di variazione - In attesa del rinnovo delle Sezioni regionali con mandato scaduto, le domande per l'aumento dei veicoli in dotazione sono prorogate di 180 giorni

S87-24 - Bando ISI 2023: aggiornamenti

Aggiornato, da parte dell'Inail, il calendario relativo al bando ISI 2023

Si fa seguito alla notizia S66-24 di ANCE FVG Informa n°15/2024: pubblicati gli elenchi cronologici No Click Day“, per informare dell'aggiornamento del calendario, come indicato sul sito istituzionale dell'Inail :

S88-24 - Guida Ance “L’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato”

Disponibile la Guida Ance sull’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato

Con l’obiettivo di fornire alle imprese edili un utile strumento di riferimento sull’occupazione dei lavoratori non comunitari, in considerazione delle novità introdotte nel tempo dal legislatore al corposo impianto normativo del Testo Unico dell’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) e del relativo Regolamento di attuazione (DPR n. 394/1999), l’ANCE ha predisposto l’allegata Guida “L’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato” .

La Guida si propone di riepilogare le principali disposizioni di interesse inerenti l’ingresso dei lavoratori nell’ambito delle quote correlate ai flussi e le fattispecie di ingresso fuori quota, fornendo indicazioni sulle relative procedure anche alla luce delle istruzioni operative diramate al riguardo dalle istituzioni competenti, con la documentazione resa linkabile per facilità di consultazione.

L'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato

a cura di **Michela Covre** e **Silvia Rigano**
Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

GUIDA PER LE IMPRESE EDILI

SOMMARIO

PREMESSA	3
GLI INGRESSI NELL'AMBITO DELLE QUOTE	4
Quote d'ingresso.....	12
GLI INGRESSI LEGALI FUORI QUOTA	15
Lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero.....	15
Lavoro in casi particolari.....	18
Lavoratori dipendenti dell'impresa presso le sedi operanti all'estero.....	19
Lavoratori altamente qualificati.....	21
Trasferimenti intra-societari.....	27
Conversioni di permessi di soggiorno per studio e formazione.....	31

INGRESSI DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PER MOTIVI DI LAVORO

PREMESSA

La regolamentazione dei flussi migratori e la realizzazione di percorsi mirati di professionalità, finalizzati all'integrazione socio-lavorativa dei migranti, sono temi di fondamentale importanza ai fini della creazione di un mercato del lavoro sempre più sviluppato, multiculturale e attento alle esigenze dei lavoratori e delle imprese.

Nel corso degli anni sono stati diversi gli interventi del Legislatore in materia di immigrazione.

Il presente vademecum ha, quindi, la finalità di riassumere il quadro normativo vigente attinente l'ingresso e il soggiorno degli stranieri non comunitari per lavoro subordinato, fornendo un focus sulle fattispecie di principale interesse e illustrando le relative procedure operative.

L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei lavoratori stranieri può avvenire nell'ambito delle quote massime stabilite per i flussi o al di fuori di tali quote per specifiche categorie di lavoratori.

**D. Lgs. n. 286/1998
(Testo Unico
Immigrazione)**

Il Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e s.m., recante il *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* (TUI), contiene le principali disposizioni normative in materia.

**D.P.R. n. 394/1999
(Regolamento di
attuazione)**

Le relative norme di attuazione sono state adottate con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e s.m..

INGRESSI NELL'AMBITO DELLE QUOTE

Nell'ambito delle quote di cui al DPCM del 27 settembre 2023 recante la "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025", il datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con uno straniero residente all'estero, deve:

- verificare preventivamente presso il Centro per l'impiego competente, tramite apposito modulo di richiesta di personale, l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale (circolare interministeriale n. 5969/2023). Il Centro per l'impiego istruisce la richiesta e la pubblicizza.

Il datore di lavoro dovrà allegare alla successiva istanza di nullaosta un modello di autocertificazione, quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con cui si intende espletata, da parte del Centro per l'impiego, la verifica di indisponibilità all'avverarsi delle seguenti ipotesi:

- assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
- non idoneità del lavoratore, accertata dal datore di lavoro, ad esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l'impiego.

- presentare allo Sportello unico per l'immigrazione (SUI) della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, la seguente documentazione:

- a) richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
- e) asseverazione.

Requisiti essenziali

Per l'inoltro telematico delle istanze (**Modello B2020** per lavoro subordinato non stagionale nei settori richiamati dal DPCM - Modello B per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela), nonché per la precompilazione dei moduli di domanda, è necessario accedere, con possesso di un'identità SPID o della CIE, al sito <https://portaleservizi.dici.interno.it/> (le istruzioni tecniche sono rinvenibili nel "Manuale" in calce alla home page dell'applicativo o dell'area riservata).

Nella fase di compilazione e di inoltro delle istanze è offerta assistenza tecnica agli utenti attraverso un servizio di Help desk, raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza, utilizzando l'apposito link rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro può richiedere, presentando la documentazione di cui alle predette lettere b) e c), il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste identificate da intese o accordi bilaterali (art. 21, comma 5, TUI).

La richiesta, nominativa o numerica, deve contenere i seguenti elementi essenziali (art. 30 bis, DPR n. 394/1999):

- a) complete *generalità del datore di lavoro*, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- b) nel caso di richiesta nominativa, le complete *generalità del lavoratore straniero che si intende assumere*, comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il *numero dei lavoratori da assumere*;
- c) il *trattamento retributivo ed assicurativo*, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- d) l'impegno, nei confronti dello Stato, al *pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza* che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
- e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Documentazione allegata

Alla domanda devono essere allegati:

- a) *autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato*, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
- b) *autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale* atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali.

Il datore di lavoro deve specificare nella domanda se è interessato alla trasmissione del nullaosta e della proposta di contratto agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura.

Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione dovrà comprendere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Le violazioni delle suddette disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro (art. 7 TUI).

È demandata, ai professionisti di cui all'[articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12](#), e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

Le verifiche di congruità tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti

ai sensi del TUI, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche, è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

L'asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti suddetti. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter.

Chiarimenti specifici sull'asseverazione sono stati forniti con la [nota n. 2066/23 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro](#).

Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa (art. 22 TUI). Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

Lo Sportello unico per l'immigrazione, nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni inerenti la documentazione richiesta e la verifica dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, nonché le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nullaosta, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati dal decreto flussi e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica.

Il nullaosta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine suddetto, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative ad elementi ostativi (cfr. art. 22, commi 5-bis e 5-ter, TUI).

L'eventuale sopravvenuto accertamento di elementi ostativi comporta la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Visto di ingresso

Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Permesso di soggiorno

Successivamente, gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare entro trenta giorni il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale comunicato dallo Sportello unico per l'immigrazione.

Entro 8 giorni dall'ingresso il lavoratore straniero sottoscrive presso lo Sportello unico per l'immigrazione competente il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello unico, previa esibizione di:

- un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio;
- della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa;
- della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio da parte del datore di lavoro.

Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile in via telematica, al Centro per l'impiego e all'autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro.

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra il datore di lavoro e il lavoratore presso lo Sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa, deve contenere (art. 5-bis TUI):

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nullaosta consente comunque lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

All'atto della firma del contratto di soggiorno per lavoro, lo Sportello unico, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, provvede a consegnare al lavoratore straniero il certificato di attribuzione del codice fiscale e a fargli sottoscrivere il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, da inoltrare alla questura competente per il relativo rilascio.

Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti previsti dal testo unico e dal regolamento di attuazione. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

La questura procede al rilascio del permesso di soggiorno dandone comunicazione per via telematica allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, per via telematica, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o comunque idoneo per l'accesso al lavoro.

Sul Portale Servizi ALI-Sportello Unico Immigrazione è stata introdotta la nuova funzionalità di rilascio, in via telematica, del codice fiscale provvisorio del lavoratore, per le istanze per le quali sia stato rilasciato il visto d'ingresso.

Il datore di lavoro, accedendo alla propria area riservata e ricercando la domanda di interesse, potrà visualizzare e comunicare al lavoratore stesso il codice fiscale provvisorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno ([circolare ministeriale n. 5467/2023](#)). In tal caso le associazioni datoriali ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

All'atto della presentazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la registrazione dell'ingresso, sarà possibile convertire il codice fiscale provvisorio in definitivo.

Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico. Copia di detta comunicazione verrà consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca

Dichiarazione di immediata disponibilità in caso di perdita del posto di lavoro

Sanzioni per il datore di lavoro

Istanza non accolta - rinnovo della domanda

del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere *dichiarazione di immediata disponibilità* al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque (salvo il lavoro stagionale) per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene suddette sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Con l'eventuale sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Nell'ipotesi di istanza di nulla osta al lavoro subordinato regolarmente presentata per i flussi 2023, ai sensi degli articoli 22 e 24 del TUI e non accolta dallo Sportello Unico competente per mancanza di quote disponibili, è possibile il rinnovo della domanda a valere sui flussi 2024 con la presentazione della medesima documentazione ([circolare congiunta n. 1695/24](#)).

Nel merito si precisa che:

- a) la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, che il datore di lavoro deve effettuare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 22, co. 2 del T.U.I.), è da intendersi assolta qualora, a parità di mansione e profilo lavorativo richiesto, sia già stata realizzata per un'istanza presentata a valere sui flussi 2023 di cui al DPCM

27.09.2023. Il datore di lavoro potrà allegare all'istanza di nulla osta al lavoro, a valere sui flussi 2024, la medesima certificazione;

- b) il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell'art. 24-bis TUI dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'art. 30 bis, comma 8, del DPR n. 394/1998, già allegato all'istanza di nulla osta al lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato, anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria) per le richieste relative all'anno 2023, può essere utilizzato anche per i flussi 2024 in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.

Nell'ambito delle quote massime è autorizzata anche la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo (lavoro stagionale - soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - art. 6, comma 5, DPCM).

In tal caso, il lavoratore dovrà presentare allo Sportello Unico la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro, utilizzando il Modello Q disponibile sul Portale ALI del Ministero dell'Interno e sul sito del Ministero del Lavoro, da allegare alla domanda. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del Lavoro.

Per tutte le richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all'art. 30-bis del D.P.R. n. 394/1999, con emanazione del parere di competenza.

In particolare, per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (**Modello VB**), è prevista la possibilità di conversione solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10, art. 24 T.U.I.) e in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato (cfr.circolare ministeriale n. 37/2016).

A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verifi-

DPCM
27 settembre 2023
- Flussi triennio
2023/2025

DL n. 20/2023

care la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato.

QUOTE D'INGRESSO

Il [DPCM del 27 settembre 2023 recante la "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025"](#) (GU n. 231/2023) è stato adottato a seguito del Decreto Legge 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. "decreto Cutro") recante "*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*" (convertito con modificazioni nella Legge 5 maggio 2023, n. 50), che ha previsto la determinazione triennale delle quote massime di stranieri di Paesi terzi da ammettere nel territorio nazionale, con apposito DPCM, in deroga all'art. 3 del TUI.

L'art. 5 del DPCM ha previsto che, per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non, e di lavoro autonomo, sono ammessi in Italia i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:

- a) 136.000 unità per l'anno 2023;
- b) 151.000 unità per l'anno 2024;
- c) 165.000 unità per l'anno 2025.

Nell'ambito delle predette quote complessive per lavoro, ai sensi dell'art. 6 del DPCM, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale in specifici settori, tra cui **l'edilizia**, e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:

- a) 53.450 unità per l'anno 2023, di cui, in particolare, 52.770 per lavoro subordinato;
- b) 61.950 unità per l'anno 2024, di cui, in particolare, 61.250 per lavoro subordinato;
- c) 71.450 unità per l'anno 2025, di cui, in particolare, 70.720 per lavoro subordinato.

Nell'ambito delle suddette quote:

- 1) per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, in via preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche in collabo-

razione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia, entro le seguenti quote:

- a) 2.000 unità per l'anno 2023, di cui, in particolare, 1.900 per lavoro subordinato;
 - b) 2.500 unità per l'anno 2024, di cui, in particolare, 2.380 per lavoro subordinato;
 - c) 3.000 unità per l'anno 2025, di cui, in particolare, 2.850 per lavoro subordinato.
- 2) tenuto conto degli specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti o che entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-25, sono ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori richiamati nel DPCM, cittadini dei seguenti Paesi:
- a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unità nel 2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025;
 - b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025.
- 3) è inoltre consentito l'ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori richiamati nel DPCM, di:
- a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela: 100 unità nel 2023, di cui, in particolare, 90 per lavoro subordinato; 100 unità nel 2024, di cui, in particolare, 90 per lavoro subordinato; 100 unità nel 2025, di cui, in particolare, 90 per lavoro subordinato;
 - b) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito: 200 unità nel 2023, di cui, in particolare, 180 per lavoro subordinato; 200 unità nel 2024, di cui, in particolare, 180 per lavoro

Termini per le richieste di nulla osta

subordinato; 200 unità nel 2025, di cui, in particolare, 180 per lavoro subordinato;

- 4) è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, in particolare, di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea: 100 unità nel 2023, 100 unità nel 2024 e 100 unità nel 2025.

I termini per le richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote, **per l'anno 2024** sono decorsi dal mese di marzo 2024 (come differiti dal DPCM 19 gennaio 2024 - GU n. 26/24), mentre **per l'anno 2025** decorrono **dalle ore 9 del 5 febbraio 2025** per gli ingressi di cui al predetto punto 2, lettera a), e del **7 febbraio 2025** per gli ingressi di cui al suddetto punto 2, lettera b), e ai punti 3 e 4, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, **entro il 31 dicembre di ciascun anno**.

Le quote per lavoro subordinato (stagionale e non) sono ripartite dal Ministero del lavoro tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome. Trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei termini di presentazione, qualora il Ministero del lavoro rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

INGRESSI LEGALI FUORI QUOTA

LAVORATORI CHE HANNO FREQUENTATO E COMPLETATO PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CIVICO-LINGUISTICA ALL'ESTERO

Art. 23 TUI

Il datore di lavoro può presentare istanza di nullaosta per lavoro subordinato per lo straniero residente all'estero, per l'apolide e il rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, che completa le attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nel Paese di origine.

Tali attività sono previste da specifici programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni.

Il Ministero del lavoro ha adottato apposite [Linee Guida per la predisposizione e la valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero.](#)

Tali ingressi, consentiti al di fuori delle quote non essendo soggetti ai "click days" (art. 23 del TUI come innovato dal DL n. 20/23), seguono le procedure previste dall'art. 22 del TUI, inclusa la produzione dell'asseverazione, con esclusione della preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l'Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

Domanda di nullaosta

Le istanze allo Sportello Unico per l'Immigrazione per l'ingresso di tali lavoratori, potranno essere presentate, alla conclusione dei corsi, dai datori di lavoro, compilando il **Modulo LFE** (v. [guida illustrata](#)) attraverso la piattaforma informatica disponibile sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>.

All'invio del modulo stesso l'applicativo, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro, verificherà se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei predetti programmi di formazione.

Visto di ingresso

In caso di esito negativo, il sistema non consentirà l'invio dell'istanza e verrà visualizzato un apposito messaggio sul portale ALI. L'istanza compilata verrà comunque conservata sul sistema in bozza per un eventuale futuro invio.

Per tali ingressi è ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle Agenzie di somministrazione ([circolare congiunta n. 4518/23](#)).

Trascorsi 60 giorni dall'invio delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato in via telematica alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore che dovranno rilasciare il **visto di ingresso** entro 30 giorni dalla relativa domanda presentata dal cittadino straniero.

Per i lavoratori formati all'estero è necessario che la domanda di visto venga presentata entro 6 mesi dal termine del corso. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore potrà entrare in Italia.

Il datore di lavoro verrà avvisato dell'avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all'indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi.

L'eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell'ambito delle verifiche a campione condotte dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Contratto di soggiorno

Entro otto giorni lavorativi all'ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la firma, assieme al datore di lavoro, del **contratto di soggiorno**. Lo Sportello Unico, verificata la documentazione, consegna al lavoratore straniero il certificato di attribuzione del codice fiscale e gli fa sottoscrivere il modulo di richiesta del **permesso di soggiorno**, che viene inviato alla Questura competente tramite l'inoltro di un apposito kit presso l'ufficio postale.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro.

Procedura transitoria

Il comma 4-ter dell'art. 23 del TUI consente in via transitoria per gli anni 2023 e 2024, alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL e le loro articolazioni territoriali e di categoria, di concordare con gli organismi formativi e con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero con enti ed associazioni iscritti al Registro ex art. 52 del DPR 394/1999, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione dei lavoratori direttamente nei paesi di origine.

Tali programmi non sono sottoposti alla procedura di approvazione da parte della Commissione interministeriale di valutazione. I soggetti proponenti che presentano programmi avvalendosi della procedura transitoria, prevista dal comma 4-ter, potranno tener conto di quanto disposto dalle Linee-guida in merito a finalità, soggetti coinvolti, contenuti essenziali dei percorsi di formazione, requisiti e modalità di attuazione. Per tali ipotesi potranno essere applicate le procedure semplificate di ingresso previste dall'articolo 27, commi 1-ter e 1-quater del TUI.

Programma di formazione professionale civico-linguistica “Académie Internationale de la Construction”

L'ANCE ha promosso, in collaborazione con il sistema bilaterale, il programma di formazione professionale e civico-linguistica “*Académie Internationale de la Construction*”. Tale progetto pilota, definito ai sensi delle Linee-guida sui programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero adottate dal Ministero del lavoro, ha lo scopo di contribuire ad una migliore gestione dei flussi migratori provenienti dalla Tunisia, attraverso la promozione di ingressi regolari per motivi di lavoro. Il programma prevede un percorso formativo in Tunisia che contempla, tra l'altro, l'insegnamento della lingua italiana e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché l'effettuazione della visita medica pre-assuntiva, e il successivo inserimento lavorativo in Italia di circa 40 lavoratori tunisini.

Tale programma si inserisce nel quadro di un progetto più ampio promosso dall'ANCE, con finanziamento europeo, mirato a favorire la formazione e l'inserimento occupazionale in edilizia di 2.000 lavoratori originari della Tunisia, che prevede il coinvolgimento, tra gli altri, anche dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e della DG NEAR della Commissione europea.

LAVORO IN CASI PARTICOLARI

Il datore di lavoro può presentare istanza di nullaosta per lavoro subordinato, al di fuori delle quote, per una serie di categorie di lavoratori stranieri richiamati all'art. 27 del TUI, tra le quali:

- a) *dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; (...)*
- f) *persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; (...)*
- i) *lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; (...)*
- i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano. (...)*

Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base

**Art. 27, comma 1,
lett. i-bis) TUI**

**Richiesta di
nullaosta**

al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro.

La comunicazione è presentata allo sportello unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

LAVORATORI DIPENDENTI DELL'IMPRESA PRESSO LE SEDI OPERANTI ALL'ESTERO

Il datore di lavoro può presentare istanza di nullaosta per lavoro subordinato, al di fuori delle quote, per l'ingresso di *lavoratori che siano stati dipendenti per almeno 12 mesi nell'arco dei 48 mesi antecedenti alla richiesta, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate* secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 127/1991, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano (art. 27, comma 1, del TUI, lettera *i-bis* introdotta dalla legge n. 112/23 di conversione del DL n. 73/2023).

Come riportato da apposito avviso pubblicato sul portale ALI, nelle more della predisposizione di apposito modello di richiesta di nulla osta per l'assunzione di tale personale (Modello LDE), dovrà utilizzarsi il **Modello ICT/art. 27, comma 1, lett. i-bis** (in uso per le ipotesi di distacco di personale dirigente, altamente specializzato e in formazione, di cui all'art. 27-quinquies TUI).

Tale modello, selezionando la voce "LDE", deve intendersi utilizzato esclusivamente per l'assunzione in Italia di suddetto personale e non per le ipotesi di distacco riferibili alle fattispecie di cui all'articolo 27-quinquies del TUI ([circolare interministeriale n. 5969/23](#)).

Lo stesso modello rimarrà utilizzabile per le richieste relative ai trasferimenti intra-societari di cui all'art. 27-quinquies (ICT) TUI. Per queste ultime istanze, occorrerà selezionare, nell'ambito della sezione "Sede legale entità ospitante presso cui lo straniero viene distaccato", la casella "Modello ICT".

Per la compilazione del Modello LDE, l'impresa deve:

1. accedere alla sezione Sportello Unico Immigrazione e selezionare la voce "Compila domande";
2. selezionare la voce "Nulla Osta per motivi di lavoro";
3. scegliere l'ambito "N.O. Lavoro Casi particolari";
4. selezionare il modello "ICT/Art. 27 comma 1, lett i-bis TUI";
5. all'interno del modello di domanda è necessario selezionare, nell'ambito della sezione "Sede legale entità ospitante presso cui lo straniero viene distaccato", la casella "Modello LDE";
6. nella sottosezione "Azienda di provenienza" il datore di lavoro dovrà indicare l'impresa o la società partecipata, operante in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea presso cui il lavoratore è stato dipendente. Con riferimento ai profili professionali del lavoratore selezionare la voce "altro" per indicare un profilo non in elenco (ovvero un profilo diverso da dirigente, lavoratore specializzato o lavoratore in formazione);
7. nella sezione "Upload allegati" è possibile caricare la documentazione necessaria a corredo dell'istanza dalla voce "Documentazione Art. 27 comma 1, lett. I bis".

Tutta la documentazione necessaria per il modello LDE deve essere unita in un singolo file pdf e caricata all'interno di questo unico campo.

Nell'ambito della predetta voce di Upload, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- bilancio della società richiedente;
- in caso di società partecipata, bilancio consolidato ai sensi dell'art. 25 e ss del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127;
- autocertificazione relativa alla durata complessiva dell'impiego del lavoratore richiesto presso la sede/le sedi all'estero (almeno 12 mesi nell'arco di 48 mesi antecedenti la richiesta).

La citata documentazione, salvata in apposito file PDF, andrà poi caricata anche nei seguenti campi del modello e che richiedono obbligatoriamente il caricamento di un file ai fini dell'inoltro della domanda: "Lettera di incarico, Lettera di distacco della società/organizzazione distaccante, Documentazione attestante il legame intrasocietario, Copia del progetto formativo".

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

**Comunicazione
in luogo della
richiesta di
nullaosta**

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, il nullaosta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero e, ove nulla osti, la invia, in via informatica alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.

LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

Art. 27-quater TUI

L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, è consentito, al di fuori delle quote, ai c.d. *lavoratori stranieri altamente qualificati*, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che devono essere alternativamente in possesso:

Requisiti necessari

- a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018;
- b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
- c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La normativa trova applicazione per gli stranieri in possesso dei predetti requisiti che siano:

- residenti in uno Stato terzo;
- regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (compresi i titolari di permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari);
- soggiornanti in un altro Stato membro;
- titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

Restano escluse dall'ambito di applicazione della normativa alcune categorie di lavoratori stranieri, tra cui coloro che soggiornano in Italia in qualità di lavoratori distaccati.

Il datore di lavoro, previa verifica presso il centro dell'impiego competente della disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale (art. 22 TUI), deve presentare, per via telematica, la domanda di **nullaosta** al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati allo Sportello unico per l'immigrazione competente tramite il **Modulo BCE** ([circolare ministeriale n. 2829/24](#)).

La domanda del datore di lavoro (fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 5-ter dell'art. 22 del TUI), a pena di rigetto, deve indicare:

- 1) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei predetti requisiti (lettere a, b, c, d);
- 2) il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario (deve trattarsi di un diploma rilasciato da una Università ovvero Istituto non universitario al termine di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13",

ovvero, in alternativa,

- 3) l'attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore, ai sensi del comma 1, lett. c) e d), dell'art. 27-quater, tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle buste paga da allegare alla domanda (con l'aggiunta facoltativa di lettera di esperienza

redatta dal datore di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell'esperienza professionale, di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE (tre anni nei sette precedenti per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione);

ovvero, in alternativa,

- 4) i requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente a professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali ovvero all'accertamento delle specifiche professionalità. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande, presentate ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, le autorità indicate all'art. 5 del medesimo decreto. La materia è disciplinata dall'articolo 49 del D.P.R. n. 394/1999. Nell'istanza prodotta allo Sportello Unico dovrà quindi essere allegato il decreto di riconoscimento.
- 5) l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.

La documentazione di cui ai punti 2), 3) e 4), rilasciata da autorità/soggetti non appartenenti a Paesi UE, deve essere legalizzata nelle forme di legge (presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento), con traduzione in lingua italiana certificata ed allegata alla domanda di nulla osta, per poi essere esibita in copia autentica (o copia conforme all'originale) allo Sportello Unico Immigrazione nella fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Per quanto riguarda il titolo di istruzione superiore e la relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia (punti 2 e 4), la documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli di istruzione superiore, ivi compresi quelli abilitanti all'eserci-

Straniero già titolare di altro titolo di soggiorno

zio delle professioni regolamentate, è possibile presentare l'attestazione di comparabilità e autenticità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

Nei casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi *un cittadino di Paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, il datore di lavoro non è tenuto a presentare i documenti richiamati alle predette lettere a), c) e d)*, in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso. In tale ipotesi, inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Per le domande di Carta blu Ue è ammessa la trasmissione da parte delle Agenzie di somministrazione ([circolare interministeriale n. 4518/2023](#)).

Rilascio del nullaosta

Lo Sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nullaosta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa previo espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 2, del TUI.

Le ipotesi di rifiuto ovvero di revoca del nulla osta al lavoro sono disciplinate dai commi 9 e 10 dell'articolo 27-quater.

Contratto di soggiorno

Entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del **contratto di soggiorno** e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali.

Il datore di lavoro dovrà dar prova dell'avvenuta comunicazione obbligatoria allo Sportello Unico per l'Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Parità di trattamento ed esercizio di attività lavorativa

Il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, limitatamente ai primi dodici mesi di occupazione legale sul territorio nazionale, potrà esercitare esclusivamente attività lavorative altamente qualificate per le quali è stato autorizzato.

Eventuali cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorso 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

Inoltre, il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità a quanto previsto dall'art. 27-quater.

Comunicazione in luogo della richiesta di nullaosta

Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura.

In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore può soggiornare sul territorio nazionale e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 5, comma 9-bis, del TUI, previa comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informativi regionali.

Permesso di soggiorno "Carta Blu UE"

Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei casi richiamati al comma 12 dell'art. 27-quater.

Ingresso con visto

Per l'ottenimento del **visto d'ingresso**, il cittadino straniero dovrà presentare apposita domanda presso la Rappresentanza diplomatico consolare del Paese di stabile residenza o di ori-

**Titolare di Carta
Blu UE rilasciata da
altro Stato membro**

**Ingresso senza
visto**

gine, mostrando gli originali della documentazione indicata ai precedenti punti n. 2), 3) e 4), utilizzati per la richiesta di nulla osta presso il SUI.

La durata del visto d'ingresso sarà pari a quella autorizzata dal nulla osta e comunque non superiore a 365 giorni.

Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni, previa dichiarazione di presenza al Questore entro il termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro, dopo dodici mesi di soggiorno legale in tale Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa altamente qualificata per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta da parte del SUI.

Nel caso in cui lo straniero faccia ingresso nel territorio nazionale, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito quale titolare di Carta blu UE, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro è ridotto a sei mesi.

Entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura sopra richiamata, indicando anche:

- a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
- b) gli estremi del documento di viaggio valido.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate, tale termine può essere prorogato di trenta giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa.

La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio

nazionale, lo straniero dichiara allo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 27, comma 1-quater, e 27-quater, comma 5, si applicano il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante.

TRASFERIMENTI INTRA-SOCIETARI

Il datore di lavoro può presentare, al di fuori delle quote, istanza per l'ingresso in Italia di stranieri che soggiornano fuori dal territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi.

Gli stranieri ammessi nel territorio nazionale possono fare ingresso in qualità di:

- a) *dirigenti*;
- b) *lavoratori specializzati*, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
- c) *lavoratori in formazione*, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

Per *trasferimento intrasocietario* deve intendersi il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Entità ospitante

Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

Per *entità ospitante* deve intendersi la sede, la filiale o la rappresentanza in Italia da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

Esclusione dall'ambito di applicazione

La disciplina non trova applicazione, tra gli altri, a coloro che:

- a) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE;
- b) svolgono attività di lavoro somministrato o di lavoro autonomo;
- c) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.

Richiesta di nullaosta

La richiesta nominativa di **nullaosta** al trasferimento intra-societario deve essere presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante.

A pena di rigetto, la richiesta deve indicare che:

- l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
- il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario.

Inoltre, la richiesta deve indicare che dal contratto di lavoro e, se necessario, da una lettera di incarico, risulti:

- 1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;
- 2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;
- 3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;
- 4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo.

Permesso di soggiorno

Durata massima

Infine, tra gli ulteriori requisiti della richiesta rientrano anche l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza e, per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione.

La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario deve contenere anche l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che possa incidere sulle condizioni di ammissione.

La documentazione relativa ai requisiti deve essere presentata dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione che dovrà procedere alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa.

Successivamente, lo Sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia il nullaosta o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del **visto di ingresso**.

Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Nell'ipotesi in cui la domanda sia affetta da una irregolarità sanabile o se la documentazione è incompleta, l'entità ospitante dovrà procedere all'integrazione della documentazione e il termine di quarantacinque giorni viene sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione.

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del **permesso di soggiorno**.

La durata massima del trasferimento intra-societario è di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di 1 anno per i lavoratori in formazione.

Tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso cittadino straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del d.lgs. n. 136/2016. In caso di mobilità all'interno dell'Unione si applica il regolamento (CE) n. 1231/2010.

Nell'ipotesi in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno un protocollo di intesa con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal TUI, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

L'entità ospitante che ha sottoscritto il protocollo è tenuta a comunicare tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni modifica che incide sulle condizioni garantite dal protocollo medesimo.

Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato in determinate ipotesi, tra cui in particolare:

- se i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;
- se l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- se l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale; se l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.

In tali specifici casi, la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso.

Entro 45 giorni dalla dichiarazione di presenza, il questore rilascia al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario un permesso di soggiorno per il trasferimento recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso».

Il permesso ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato dalla questura competente nel limite massimo di tre anni in caso di proroga del distacco previa notifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, dei presupposti della proroga.

Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima di tre anni, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tale ultimo caso, il rinnovo è richiesto al questore competente al primo rilascio.

CONVERSIONE DI PERMESSI DI SOGGIORNO PER STUDIO E FORMAZIONE

La conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (**Modello VA**), a seguito della novella normativa introdotta dal decreto legge n. 20/2023 e dal decreto legge n. 75/2023, non è più soggetta alla disponibilità di quote nell'ambito del decreto flussi e quindi al "click day".

Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione può essere convertito, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro (art. 6, comma 1, TUI).

Per gli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto (Art. 14 DPR n. 394/99).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato (art. 39-bis.1 del TUI, introdotto dal d.lgs. n. 71/2018). In presenza dei requisiti richiesti dal TUI, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro. *Gli studenti stranieri che abbiano quindi conseguito in Italia uno dei titoli di studio richiamati possono richiedere, alla scadenza del permesso per studio, un permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro.*

S89-24 - INPS- Circolare n.75/2024: Esonero per le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza

L'INPS, con la circolare n.75/2024, fornisce le indicazioni operative in merito all'esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2023 a favore dei datori di lavoro che assumano beneficiari del reddito di cittadinanza

L'INPS, con l'allegata circolare n.75 del 28/06/2024, ha illustrato le indicazioni operative e le istruzioni contabili relative all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di beneficiari del reddito di cittadinanza.

Si riporta in allegato una nota riassuntiva delle disposizioni di principale interesse.

Nota riassuntiva

Esonero per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di beneficiari del reddito di cittadinanza

Premessa

In premessa, l'Istituto richiama la norma di cui all'art.1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (da qui in poi legge di Bilancio 2023) in forza della quale, al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, **ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, abbiano assunto tali soggetti con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con l'esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile** (cfr. [comunicazione Ance del 16 gennaio 2023](#))

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

L'Istituto precisa che, ai sensi del successivo comma 295 del medesimo articolo, **l'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.**

L'esonero in commento è alternativo all'esonero di cui all'art.8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

Si ricorda che l'efficacia dell'esonero in commento era subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, che, con la decisione C(2023) 7480 *final* del 31 ottobre 2023, ne ha autorizzato la concessione fino al 31 dicembre 2023 (cfr. [comunicazione Ance del 7 novembre 2023](#)) e successivamente, con la decisione C(2024) 2326 *final* del 5 aprile 2024, ne ha prorogato l'applicabilità fino al 30 giugno 2024. **Si segnala, tuttavia, che la circolare Inps in commento fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo solo con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.**

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio e rapporti di lavoro incentivati

L'esonero è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Quanto ai rapporti di lavoro incentivati, l'incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, siano beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n.4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.26/2019.

L'agevolazione in commento si applica anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ai rapporti di lavoro resi in regime di *part-time* e ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.142.

L'incentivo non si applica, invece, ai rapporti di lavoro intermittente né nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale. Restano esclusi dal beneficio anche i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo vigente prevede già l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Restano esclusi, inoltre, anche i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo in commento è pari **all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.**

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a **666,66 euro** (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **21,50 euro** (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L'Istituto precisa che, nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile, ricordando che non sono oggetto di sgravio, come espressamente previsto dalla norma in commento, premi e contributi dovuti all'Inail.

Inoltre, non è oggetto di sgravio, tra gli altri, il contributo previsto dall'art.25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art.118 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Come già chiarito dall'Istituto con riferimento ad altri esoneri contributivi, non è oggetto di agevolazione il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al DL n. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/1991.

Per l'individuazione dettagliata dei contributi non soggetti a sgravio, si rinvia al par. 4 della circolare in esame.

Inoltre, poiché l'esonero contributivo in commento **opera sulla contribuzione effettivamente dovuta**, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione o al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c. - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

L'Istituto precisa che, nei casi di trasformazione di rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40 % prevista per i contratti a tempo determinato.

Per quanto riguarda la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, l'articolo 1, comma 294, della legge di Bilancio 2023, stabilisce che l'esonero spetta in riferimento alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di dodici mesi. Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

L'Istituto sottolinea che la fruizione dell'esonero contributivo in commento è subordinata, in primo luogo, al rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, stabiliti dall'art.31 del D.lgs. n.150/2015, per la cui illustrazione ed esemplificazione si rinvia al par. 5 della circolare in esame.

Devono essere rispettate, altresì, le condizioni fissate dall'art.1, comma 1175, della legge n.296/2006, ossia:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Coordinamento con altri incentivi

Considerata la sua entità (ossia il 100% dei contributi datoriali, nel limite massimo di 8.000 euro annui), l'esonero in commento deve ritenersi strutturalmente **non cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo dell'esonero in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio, lo stesso può ritenersi cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. In tal caso, per l'individuazione della sequenza di applicazione delle misure agevolate, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dall'Istituto nel par. 7 della circolare in esame.

Come espressamente previsto dall'art.1, comma 296, della legge di Bilancio 2023, l'esonero in commento è alternativo all'esonero di cui all'art.8 del decreto-legge n.4/2019. Pertanto, le due agevolazioni non sono tra loro cumulabili.

L'esonero in commento risulta, invece, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore quale a titolo esemplificativo, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall'art.1, comma 281, della legge di Bilancio 2023.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Con le decisioni della Commissione Europea citate in premessa, la misura è stata autorizzata nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. *Temporary Crisis and Transition Framework* o TCTF).

Al riguardo, l'Inps precisa che, in base alla sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato" del citato TCTF, la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2,25 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) o non superiore a 335.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 280.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi entro e non oltre il 30 giugno 2024;
- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell'impresa, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina. Pertanto, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell'energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull'economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4 "Misure di aiuto di Stato adeguate", punto 41, del suddetto TCTF, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel previgente *Temporary Framework*, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

Infine, rilevato che gli aiuti in argomento sono riconosciuti in conformità a quanto disposto dal TCTF, trova applicazione la previsione normativa di cui all'art. 53, co. 1-quater, del DL n. 34/2020 (c.d. clausola, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola *Deggendorf*), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o

amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza del TCTF, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Per la consultazione delle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nelle sezioni del flusso Uniemens e per ogni ulteriore chiarimento, si rinvia alla circolare allegata.



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 28/06/2024

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 75

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Esonero per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di beneficiari del reddito di cittadinanza. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustra l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo*

determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza e si forniscono indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

INDICE

1. *Premessa*
2. *Datori di lavoro che possono accedere al beneficio*
3. *Rapporti di lavoro incentivati*
4. *Assetto e misura dell'incentivo*
5. *Condizioni di spettanza dell'incentivo*
6. *Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato*
7. *Coordinamento con altri incentivi*
8. *Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens*
9. *Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens*
10. *Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens*
11. *Istruzioni contabili*

1. Premessa

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), all'articolo 1, comma 294, prevede che: *"Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico".*

Ai sensi del successivo comma 295 del medesimo articolo, l'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Inoltre, come espressamente previsto dal comma 296 della citata disposizione, l'esonero in oggetto è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Infine, come disposto dal comma 299 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023, l'efficacia della previsione di cui al comma 294 in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 *final* del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell'esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 *final* del 5 aprile 2024, l'applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Tanto premesso, a seguito delle citate decisioni, con la presente circolare si illustra l'esonero in

oggetto e si forniscono indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L'esonero in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo [\[1\]](#).

Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

3. Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, siano beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

Considerata la *ratio* sottesa all'agevolazione in trattazione, consistente nella volontà del legislatore di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, non rientra nell'ambito di applicazione della norma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, tenuto conto delle peculiarità della specifica disciplina del rapporto di lavoro e delle eventuali causali di cessazione dello stesso (in particolare, la possibilità di recesso *ad nutum* riconosciuta al datore di lavoro e giustificata dal carattere prettamente fiduciario del rapporto).

Parimenti, in virtù della specialità della disciplina, l'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale. Restano, inoltre, esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Infine, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 294, ultimo periodo, della legge di Bilancio 2023, l'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, l'agevolazione contributiva di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L'incentivo spetta anche in caso di *part-time*, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 4, e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4. Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo in esame, applicabile alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo

pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **666,66 euro** (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **21,50 euro** (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022;

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del medesimo decreto legislativo;

- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182;

- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'articolo 3, quindicesimo comma, della legge

29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato articolo 3 prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di 8.000 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Poiché, inoltre, l'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2023 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c. - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Si fa altresì presente che, nei casi di trasformazione di rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, l'articolo 1, comma 294, della legge di Bilancio 2023, stabilisce che l'esonero spetta in riferimento alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di dodici mesi.

Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

5. Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, stabiliti dall'articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, e, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, l'esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. A titolo meramente esemplificativo, non può fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge di Bilancio 2023, il datore di lavoro che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto. Al riguardo, si precisa che, in caso di trasformazione di un

rapporto di lavoro in essere, non viene in rilievo l'ipotesi di una nuova assunzione a tempo indeterminato, bensì la prosecuzione – senza soluzione di continuità – del medesimo rapporto di lavoro, ancorché trasformato (da tempo determinato a tempo indeterminato). Nella fattispecie della trasformazione, pertanto, non si ravvisa un momento logico in cui il lavoratore diventi titolare di un diritto di precedenza (poiché il rapporto originariamente instaurato non è stato mai interrotto) né, a maggior ragione, un momento logico in cui tale diritto possa essere esercitato (in quanto il datore di lavoro non sta effettuando una nuova assunzione, bensì sta trasformando un rapporto in essere). Allo stesso modo, non ha diritto all'esonero contributivo in oggetto il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze. La predetta condizione ostativa stabilita dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 150/2015, non si applica alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni - e allorquando permanga in capo al datore di lavoro la discrezionalità di scelta del contraente lavoratore disabile - l'incentivo all'occupazione di beneficiari del reddito di cittadinanza risulta applicabile;

2. l'assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione si applica anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
3. presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o una riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
4. l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l'utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell'esonero contributivo in oggetto. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l'utilizzatore.

Si ricorda, inoltre, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto

agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015).

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 294, della legge di Bilancio 2023, è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Ai sensi dell'articolo 1, comma 299, della legge di Bilancio 2023, l'efficacia della previsione di cui al comma 294 del medesimo articolo 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 *final* del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell'esonero in trattazione fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 *final* del 5 aprile 2024, l'applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.

La misura è stata autorizzata nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. *Temporary Crisis and Transition Framework* o TCTF).

Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato", del citato *Temporary Crisis and Transition Framework*, la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2,25 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) o non superiore a 335.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 280.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi entro e non oltre il 30 giugno 2024;
- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si evidenzia che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell'impresa, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina.

Pertanto, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell'energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull'economia

nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4 "Misure di aiuto di Stato adeguate", punto 41, del *Temporary Crisis and Transition Framework*, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel *Temporary Framework*, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

Inoltre, rilevato che gli aiuti in argomento sono riconosciuti in conformità a quanto disposto dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, trova applicazione la previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [\[2\]](#), secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola *Deggendorf*), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza del *Temporary Crisis and Transition Framework*, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Infine, si conferma che l'esonero in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori del lavoro domestico e del settore finanziario [\[3\]](#).

In considerazione della natura dell'esonero in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l'INPS provvederà a registrare l'agevolazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l'agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell'utilizzatore.

7. Coordinamento con altri incentivi

L'esonero in trattazione, considerata la sua entità (100 per cento dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000 euro annui), deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo dell'esonero in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio, lo stesso può ritenersi cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e più specificamente alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta". Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.

Come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 296, della legge di Bilancio 2023, l'esonero in oggetto è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019.

In ragione di tale rapporto di alternatività disposto dal legislatore, pertanto, le due agevolazioni non risultano tra loro cumulabili.

L'esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei

contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1, comma 281, della medesima legge di Bilancio 2023.

8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**ERCI**", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "**TipoIdentMotivoUtilizzo**" con valore "DATA".

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, devono essere successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L597**", avente il significato di "Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- con il codice di nuova istituzione "**L598**", avente il significato di "Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

Si sottolinea che la sezione "InfoAggcausaliContrib" deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

9. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022 devono compilare, a partire dalla denuncia del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, la sezione <ListaPosPA> dell'Uniemens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> pensionistico con la retribuzione lorda imponibile e l'elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore **"61"**, avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicata la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro oggetto dello sgravio nei limiti, comunque, previsti per il mese o frazione di mese.

La possibilità di esporre l'esonero relativamente ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024) è consentita esclusivamente nelle denunce ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

10. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice **"Y"**;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgi> il codice Agevolazione **"CL"**, che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

Per dichiarare l'importo dell'esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice **"Y"**;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgi> il codice agevolazione **"CK"**, che assume il significato di "Recupero arretrati CodAgi **"CL"** Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- in <Retribuzione> l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "CK" deve essere utilizzato, per conguagliare l'importo dell'esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

11. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile dell'esonero contributivo in oggetto viene effettuata, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAY (Gestione degli oneri per il reddito e la pensione di cittadinanza), al conto già in uso GAY37100, istituito con il messaggio n. 4099 dell'8 novembre 2019, la cui denominazione viene adeguata alla nuova norma in esame.

Al citato conto, già destinato ad accogliere le somme pertinenti a titolo di esonero di cui all'articolo 8, del decreto-legge n. 4/2019, conguagliate con i codici "L522" e "L523", secondo le istruzioni riportate nel messaggio richiamato, sono altresì attribuite le somme spettanti per l'esonero in esame e dichiarate in Uniemens con i codici evento "L597" e "L598", relativi al conguaglio dell'esonero corrente e degli arretrati per le assunzioni e trasformazioni del rapporto di lavoro, secondo le istruzioni operative illustrate nel precedente paragrafo 8.

Il medesimo conto rileva anche gli oneri per gli sgravi a favore dei datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione Uniemens sezione <ListaPosPA>, ed esposti con il codice recupero "61" e gli oneri relativi agli sgravi riconosciuti ai datori di lavoro agricoli che si avvalgono delle dichiarazioni DMAG, esposti con i codici "CL" e "CK", come da istruzioni procedurali riportate rispettivamente ai precedenti paragrafi 9 e 10, in aggiunta ai codici recupero comunicati nei paragrafi 3 e 4 del messaggio n. 4099/2019, relativi all'esonero di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019.

Si rammenta che la Direzione generale cura direttamente i rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in argomento.

Si riporta, in allegato, la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Con riferimento all'individuazione dei datori di lavoro privati, cfr. la circolare n. 40/2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani.

[2] L'articolo 53, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34/2020, è stato introdotto dall'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

[3] Le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore "K" – *Financial and insurance activities*.

S90-24 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di maggio 2024

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di maggio 2024 è risultato pari a 119,5 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,01003469

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$$05/12 \times 1,5 \text{ (tasso fisso)} = 0,625$$

$$75\% \text{ di } 0,50462574 \text{ [indice maggio 2024 su indice dicembre 2023} \times 100 - 100] = 0,378469$$

$$\text{TOTALE} = 1,003469$$

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2024 ed il 14 giugno 2024.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo			Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile			
			100%	75%		
			b)			
			rispetto a dicembre 2022			
12/2022	118,2	12/2022=1,5	11,29943503	8,474576	9,974576	15/12/2022 – 14/01/2023
1/2023	118,3	1/2023=0,125	0,08460237	0,063452	0,188452	15/01/2023 - 14/02/2023
2/2023	118,5	2/2023=0,25	0,25380711	0,190355	0,440355	15/02/2023 – 14/03/2023
3/2023	118,0	3/2023=0,375	-0,16920474	0,000000	0,375000	15/03/2023 – 14/04/2023
4/2023	118,4	4/2023=0,5	0,16920474	0,126904	0,626904	15/04/2023 – 14/05/2023
5/2023	118,6	5/2023=0,625	0,33840948	0,253807	0,878807	15/05/2023 – 14/06/2023
6/2023	118,6	6/2023=0,75	0,33840948	0,253807	1,003807	15/06/2023 – 14/07/2023
7/2023	118,7	7/2023=0,875	0,42301184	0,317259	1,192259	15/07/2023 – 14/08/2023
8/2023	119,1	8/2023=1	0,76142132	0,571066	1,571066	15/08/2023 – 14/09/2023
9/2023	119,3	9/2023=1,125	0,93062606	0,697970	1,822970	15/09/2023 – 14/10/2023
10/2023	119,2	10/2023=1,25	0,84602369	0,634518	1,884518	15/10/2023 – 14/11/2023
11/2023	118,7	11/2023=1,375	0,42301184	0,317259	1,692259	15/11/2023 – 14/12/2023
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658	0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
			rispetto a dicembre 2023			
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658	0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
01/2024	119,3	01/2024=0,125	0,33641716	0,252313	0,377313	15/01/2024 – 14/02/2024
02/2024	119,3	02/2024=0,25	0,33641716	0,252313	0,502313	15/02/2024 – 14/03/2024
03/2024	119,4	03/2024=0,375	0,42052145	0,315391	0,690391	15/03/2024 – 14/04/2024
04/2024	119,3	04/2024=0,5	0,33641716	0,252313	0,752313	15/04/2024 – 14/05/2024
05/2024	119,5	05/2024=0,625	0,50462574	0,378469	1,003469	15/05/2024 – 14/06/2024

F49-24 - La nuova disciplina compensazioni in vigore dal 1° luglio: le istruzioni del Fisco e l'approfondimento Ance

Riepilogate in un Dossier Ance le prime indicazioni operative sulle disposizioni introdotte alla disciplina della compensazione dei crediti dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Tagli crediti

Sono in vigore dal 1° luglio 2024 le modifiche introdotte alla disciplina della compensazione dei crediti dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Tagli crediti (articolo 4, commi 2 e 3, del DI n. 39/2024). Da tale data, dunque, sono efficaci:

- – l'obbligo generalizzato di compensazione dei crediti fiscali esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ;
- – il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro .

Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 , l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulle disposizioni di nuova introduzione che vengono riepilogate nel Dossier dell'Ance.

CIRCOLARE N. 16/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 28 giugno 2024

OGGETTO: *Articolo 1, commi da 94 a 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*

INDICE

PREMESSA	3
1 OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SOLI SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN CASO DI COMPENSAZIONE.....	4
2 ESCLUSIONE DALLA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO.....	9
2.1. Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro	11
2.2. Crediti per i quali opera l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione	18
2.3. Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione	21
2.4. Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all'articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010	24

PREMESSA

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213¹ (c.d. “legge di bilancio 2024”), con i commi da 94 a 98, introduce misure di razionalizzazione e di contrasto all'evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti recata dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66², e dall'articolo 37, commi 49 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223³.

In tema di compensazione dei crediti fiscali, è successivamente intervenuto l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39⁴ (c.d. “decreto Agevolazioni”), che ha sostituito il comma 49-*quinquies* dell'articolo 37 del citato d.l. n. 223 del 2006.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, esaminando nell'ambito dei corrispondenti paragrafi:

1. l'obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (articolo 1, commi 94, lettera a, 97, lettera a, e 98, della legge di bilancio 2024);
2. l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti⁵ in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di

¹ Recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”.

² Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

³ Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

⁴ Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

⁵ Per la tipologia dei crediti per i quali opera l'esclusione si veda il paragrafo 2.2.

recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni).

L'illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l'altro, dei contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni e ai *dossier* della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica⁶.

1 OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SOLI SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN CASO DI COMPENSAZIONE

L'articolo 11 del d.l. n. 66 del 2014, rubricato “*Riduzione dei costi di riscossione fiscale*”⁷, prevede, anche per finalità di controllo, specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare. In particolare, in base alle disposizioni previgenti all'applicazione della norma in commento, i versamenti di cui all'articolo 17⁸ del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono effettuati:

⁶ Si tratta, in particolare, del *dossier* relativo al disegno di legge di bilancio, presentato con Atto Senato n. 926 (di seguito “AS 926”), e dei *dossier* relativi al disegno di legge di approvazione del d.l. n. 39 del 2024, presentati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle Camere, rispettivamente con Atto Camera n. 1809 (di seguito “AC 1809”) e con Atto Senato n. 1092 (di seguito solo “AS 1092”).

⁷ Si rammenta che l'articolo 11 del d.l. n. 66 del 2014 dispone la revisione delle condizioni del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento (attività di riscossione), inclusi i versamenti effettuati mediante modello F24, in modo da assicurare una riduzione di spesa (si veda la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014, presente nel *dossier* relativo all'Atto Camera 2433). In particolare, il citato articolo 11, comma 2, nella formulazione vigente a decorrere dal 1° luglio 2024, dispone che, «fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti (...) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni».

⁸ L'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 – come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – prevede che i «contribuenti eseguono versamenti unitari delle

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (cosiddetti “modelli F24 a saldo zero”);
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo.

Per effetto delle modifiche apportate a tale norma dal comma 95⁹ dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024¹⁰, devono essere eseguiti «*esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate*»¹¹.

La norma in commento, pertanto, estende – a partire dal 1° luglio 2024 – l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo. L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. In linea con la *ratio* normativa sottesa alla specifica disposizione in commento, deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso

imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge».

⁹ Il comma 95 prevede che all’«articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni”; b) la lettera b) è abrogata».

¹⁰ Il comma 96 prevede che «le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024».

¹¹ Tale obbligo trova applicazione per tutti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, a prescindere dalla circostanza che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 siano relativi ai tributi che scaturiscono da presupposti, dichiarazioni o istanze concernenti periodi antecedenti alla suddetta data.

tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:

- l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.

Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70¹².

Esempio n. 1

Si ipotizzi che, a seguito della liquidazione periodica dell’IVA di giugno 2024, la società Alfa risulti a debito per un importo pari a 4.000 euro. Alfa vorrebbe saldare tale IVA a debito ricorrendo:

- alla compensazione del credito IVA annuale 2023, non confluito nelle liquidazioni periodiche del 2024, per un importo pari a 3.000 euro;
- al versamento della quota restante, pari a 1.000 euro, tramite addebito della somma sul proprio conto corrente.

¹² Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

In virtù del ricorso alla compensazione, Alfa sarà tenuta a presentare il relativo modello di pagamento F24 entro il 16 luglio 2024 esclusivamente per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

In virtù della previsione di cui al comma 96¹³, si ritiene che per i versamenti fino al 30 giugno 2024 resti impregiudicata la facoltà di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati qualora dal modello di versamento F24 risulti, previa compensazione, un saldo positivo da versare.

A partire dal 1° luglio 2024 sussiste, invece, un obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i modelli di pagamento F24 con cui è operata la compensazione (anche parziale) di crediti. Tale obbligo sussiste, a decorrere dalla medesima data, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’articolo 1, comma 94, lettera a)¹⁴, della legge di bilancio 2024, ossia i crediti maturati:

- a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Con riguardo all’utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, l’articolo 1, comma 97, lettera a)¹⁵, della legge di bilancio 2024 – per

¹³ Si veda la nota n. 10.

¹⁴ L’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge di bilancio 2024 dispone che, all’articolo 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223 del 2006, dopo le parole «quadro RU della dichiarazione dei redditi» sono inserite le seguenti: «nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

¹⁵ L’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di bilancio 2024 stabilisce che all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori

effetto dell’inserimento dei nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* nell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 – ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative, ai sensi del comma 98¹⁶ dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, saranno definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL¹⁷.

autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS. 1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto».

¹⁶ L’articolo 1, comma 98, della legge di bilancio 2024 prevede che, con «*provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione*».

¹⁷ Si veda la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2024, AS 926, nella parte in cui è precisato che tale intervento consente di effettuare “*controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti*”.

2 ESCLUSIONE DALLA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO

L'articolo 1, comma 94, lettera b)¹⁸, della legge di bilancio 2024 ha introdotto – con decorrenza dal 1° luglio 2024¹⁹ – il comma 49-*quinquies* all'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, che stabilisce un limite all'utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 (di seguito anche “inibizione alle compensazioni”) ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122²⁰.

La richiamata disposizione di cui al comma 49-*quinquies* dell'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 è stata successivamente sostituita ad opera del comma 2 dell'articolo 4 del decreto Agevolazioni, con decorrenza sempre dal 1° luglio 2024²¹.

¹⁸ L'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di bilancio 2024 prevede che all'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, dopo il comma 49-*quater*, è inserito il seguente: «49-*quinquies*. *In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».*

¹⁹ Il comma 96 prevede che «le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024». La decorrenza riguarda l'esecuzione delle deleghe di pagamento F24 contenenti le compensazioni, a prescindere dalla data di scadenza, anche anteriore al 1° luglio 2024, del termine di pagamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

²⁰ Si vedano, in ordine al coordinamento tra le due disposizioni, i chiarimenti resi nel paragrafo 2.4.

²¹ In base all'articolo 4, comma 3, del d.l. n. 39 del 2024, le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024. Si rammenta che il comma 1 del medesimo articolo 4 ha, inoltre, introdotto la sospensione della compensazione dei crediti da *bonus* edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presenti sulla piattaforma telematica di cui al comma 7 del medesimo articolo, in presenza di «iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla

La nuova formulazione del citato comma 49-*quinqüies*, in particolare, stabilisce che, in deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)²², «*per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le*

scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione». Le modalità di attuazione e la decorrenza di tale sospensione saranno definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cfr. articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto Agevolazioni).

²² L'esclusione della facoltà di utilizzo in compensazione dei crediti in commento è prevista dal legislatore in deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddette "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"), secondo cui l'«*obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione*». Oltre ai casi di cui alla norma in commento, la deroga a tale principio – e, pertanto, l'esclusione dall'utilizzo in compensazione dei crediti – riguarda anche il caso di contribuenti ai quali sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita IVA, oppure di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto IVA (si vedano i commi 2-*quater* e 2-*quinqüies* dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997).

disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».

Nei successivi sottoparagrafi sono fornite le prime istruzioni operative riguardanti, rispettivamente:

- le somme affidate all'agente della riscossione che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro;
- i crediti per i quali è esclusa la facoltà della compensazione "orizzontale";
- il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione;
- il coordinamento con il divieto alla compensazione "orizzontale" di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78²³.

2.1. Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero. A titolo esemplificativo, vi rientrano:

- a) le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro e le altre imposte indirette;
- b) le somme recuperate a fronte dell'utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004

²³ Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(c.d. “legge finanziaria 2005”)²⁴, emessi prima del 30 aprile 2024²⁵, e da quelli di cui all’articolo 38-*bis* del DPR n. 600 del 1973²⁶, emessi a partire da tale data²⁷;

- c) le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:

- sia scaduto il termine di pagamento del debito;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
- non siano in essere piani di rateazione.

La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari, né alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio.

In ordine alla scadenza da considerare, si precisa che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e, in relazione agli accertamenti esecutivi emessi

²⁴ In base all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge finanziaria 2005, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. n. 241 del 1997, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l’impossibilità di avvalersi, per il pagamento delle somme dovute, della compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

²⁵ Per effetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, fermi restando gli effetti per gli atti emessi precedentemente, dal 30 aprile 2024 sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005.

²⁶ L’articolo 38-*bis* del DPR n. 600 del 1973 – introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – stabilisce che «*per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli articoli 60 e 60-ter*» del DPR n. 600 del 1973 (comma 1, lettera a) e che «*il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*» (comma 1, lettera d).

²⁷ In base all’articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024, l’articolo 1 del medesimo decreto si applica con riferimento agli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024.

ai sensi dell'articolo 29, comma 1²⁸, del d.l. n. 78 del 2010, ordinariamente al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti. In caso di tempestiva proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo, pertanto, contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000 euro anche il carico affidato ai sensi del citato articolo 29 del d.l. n. 78 del 2010, in conseguenza del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 15²⁹ del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tale importo non rileva, tuttavia, in vigenza di provvedimenti di sospensione giudiziale di cui all'articolo 47³⁰ del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oppure di sospensione amministrativa di cui all'articolo 39³¹ del DPR n. 602 del 1973³².

Per effetto di quanto stabilito dal secondo periodo del comma 49-*quinquies* dell'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, introdotto dall'articolo 4, comma 2, del

²⁸ L'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 prevede che *«l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (...)*». Tali atti *«divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata (...)*».

²⁹ L'articolo 15, primo comma, del DPR n. 602 del 1973 prevede che le *«imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati*».

³⁰ Il d.lgs. n. 546 del 1992, all'articolo 47, rubricato *“Sospensione dell'atto impugnato”*, prevede, al comma 1, che il ricorrente, *«se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti (...)*».

³¹ Il DPR n. 602 del 1973 stabilisce, al comma 1 dell'articolo 39, rubricato *“Sospensione amministrativa della riscossione”*, che il *«ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate (...) ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale [attualmente commissione di giustizia tributaria di primo grado, n.d.r.], con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione*».

³² Si veda, in senso analogo, la circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, con riferimento al divieto alla compensazione di cui all'articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010.

decreto Agevolazioni, l'esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione «non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza»³³. I carichi affidati all'agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, ai sensi dell'articolo 19³⁴ del DPR n. 602 del 1973, non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione³⁵.

Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (c.d. "decadenza per inadempienza")³⁶ provocando l'immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

³³ In base all'articolo 19, comma 3, del DPR n. 602 del 1973 – come modificato dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b), numeri 1 e 2), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – in caso di «mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato».

³⁴ Il DPR n. 602 del 1973 stabilisce, al comma 1 dell'articolo 19, rubricato "Dilazione di pagamento", che l'agente della riscossione, «su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà». Il successivo comma 1-bis dispone che, in «caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza».

³⁵ Al riguardo, dalla relazione tecnica al disegno di legge di approvazione relativo al decreto Agevolazioni, AC 1809, si evince che la finalità della modifica apportata alla norma introdotta dalla legge di bilancio 2024 è quella di incentivare i contribuenti "a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all'agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

³⁶ La "decadenza per inadempienza" si concretizza a fronte del mancato pagamento di un determinato numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell'istanza.

In caso di adesione alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. "Rottamazione-*quater*")³⁷, per la quale sia in essere il pagamento rateale³⁸ – l'importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione³⁹. La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'agente della riscossione rilevi a tal fine⁴⁰.

L'esistenza di carichi affidati all'agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria, ossia l'elenco delle cartelle e degli atti relativi al proprio codice fiscale, visualizzabile nella propria "area riservata" del sito di Agenzia delle

³⁷ Si tratta della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), riguardante debiti che *«possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento»* (comma 231).

³⁸ In base all'articolo 1, comma 232, della legge di bilancio 2023, il pagamento delle somme oggetto della definizione agevolata *«è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024»*.

³⁹ Si veda, in senso analogo, la risposta a istanza di interpello n. 54 del 28 febbraio 2024, con riferimento al superamento del limite di 1.500 euro che comporta il divieto alla compensazione di cui all'articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010.

⁴⁰ In base all'articolo 1, comma 244, della legge di bilancio 2023, in caso di *«mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme (...), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero»*.

entrate-Riscossione oppure richiedibile tramite i canali disponibili nel medesimo sito o agli sportelli dell'agente della riscossione.

Esempio n. 2

Per la società Alfa l'agente della riscossione ha in carico esclusivamente un ruolo di pagamento riguardante la contestazione di omesso pagamento dell'IVA, risultante da un controllo automatizzato effettuato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto IVA. L'importo totale del ruolo, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni è pari a 130.000 euro. A seguito di specifica richiesta effettuata da Alfa all'inizio dell'anno 2023, l'agente della riscossione ha concesso la dilazione del pagamento, ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, in 72 rate mensili di pari importo. In tal caso, qualora Alfa abbia omesso, anche anteriormente al 1° luglio 2024 (data dalla quale si applicano le disposizioni di cui al richiamato comma 49-*quinquies* dell'articolo 37), il pagamento di un numero di rate:

- fino a 7⁴¹, non è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione, né, conseguentemente, l'esclusione dalla facoltà di utilizzo in compensazione dei crediti; la società, pertanto, potrà continuare a utilizzare in compensazione i crediti (di natura agevolativa) maturati, al ricorrere degli specifici requisiti di fruizione previsti;
- pari o superiore a 8, anche non consecutive, previste dal piano di rateazione, decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo, al netto delle rate già versate, diventa immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione da parte dell'agente della riscossione⁴²; ipotizzando, ad esempio, che l'ammontare residuo del ruolo (al netto degli importi già versati) risulti essere pari a 110.000 euro, la società Alfa non potrà avvalersi

⁴¹ Per le rateazioni presentate dal 16 luglio 2022 la decadenza si concretizza al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (cfr. l'articolo 19, comma 3, del DPR n. 602 del 1973).

⁴² Si veda l'articolo 19, comma 3, del DPR n. 602 del 1973, citato nella nota n. 33.

della compensazione orizzontale, salvo che la stessa non provveda al pagamento dei debiti (si veda, al riguardo, il successivo paragrafo 2.3).

Esempio n. 3

Per l'impresa individuale Tizio, l'agente della riscossione ha in carico:

- un ruolo conseguente a un controllo automatizzato *ex* articolo 36-*bis* del DPR n. 600 del 1973, il cui importo, pari a 15.000 euro, non è stato pagato entro le scadenze previste;
- dei ruoli per imposte erariali di importo complessivo pari a 120.000 euro, affidati nel periodo 1° gennaio 2000 - 30 giugno 2022, oggetto di definizione agevolata “Rottamazione-*quater*”, per 90.000 euro, con pagamento in 18 rate.

Tizio ha pagato regolarmente le prime quattro rate della “Rottamazione-*quater*”⁴³ e dovrà versare entro il 31 luglio 2024 la quinta rata di 4.500 euro⁴⁴.

Qualora Tizio non paghi tale importo entro il 5 agosto 2024⁴⁵, la definizione agevolata non produrrà effetti e l'agente della riscossione provvederà al recupero dell'intero ammontare del carico affidatogli, pari a 120.000 euro, al netto delle prime quattro rate versate ai fini della definizione. L'importo residuo del carico affidato all'agente della riscossione, pari a 93.000 euro⁴⁶, contribuirà al raggiungimento della soglia di 100.000 euro.

⁴³ Per il caso di specie Tizio ha versato le prime due rate, ognuna di importo pari a 9.000 euro, entro il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023, e la terza e quarta rata, ognuna di importo pari a 4.500 euro, entro, rispettivamente, il 28 febbraio e il 31 maggio 2024. Nell'esempio riportato, per ragioni di semplicità, si prescinde dal calcolo degli interessi da rateazione.

⁴⁴ Per le scadenze e il calcolo degli importi dovuti, si veda la nota n. 38.

⁴⁵ Si veda la previsione di cui all'articolo 1, comma 244, della legge di bilancio 2023, citata nella nota n. 40, nella parte in cui viene previsto che la definizione agevolata non produce effetti in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento.

⁴⁶ L'importo residuo è pari alla differenza tra 120.000 euro, ossia l'importo del carico affidato all'agente della riscossione, e 27.000 euro, ossia la somma delle prime quattro rate pagate ai fini della definizione agevolata (si veda la nota n. 40).

In tal caso, dal 6 agosto 2024, qualora il ruolo di 15.000 euro risulti ancora in carico all'agente della riscossione, Tizio non potrà fruire della compensazione, in quanto l'importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo, pari a 108.000⁴⁷ euro, supera la soglia prevista dalla novella in commento. Sono fatte salve, per Tizio, le ipotesi di rimozione delle cause di esclusione dalla facoltà di utilizzo in compensazione di cui al successivo paragrafo 2.3.

2.2. Crediti per i quali opera l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

Al sussistere delle condizioni normativamente previste alla data di trasmissione del modello F24, per il contribuente è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei crediti ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Fa eccezione – per effetto della nuova formulazione del comma 49-*quinquies* dell'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, apportata dall'articolo 4, comma 2, del decreto Agevolazioni – la compensazione dei crediti di cui al comma 2 del citato articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, maturati nei confronti di INPS e INAIL. Al riguardo si precisa che, laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione.

Si ricorda che l'anzidetto limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro, fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dall'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010.

⁴⁷ Pari alla somma di 93.000 euro e 15.000 euro.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle condizioni previste dalla novella normativa, al contribuente è, pertanto, inibita la compensazione:

- dei crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro);
- del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo⁴⁸;
- del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno⁴⁹;
- del credito d'imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. "Industria 4.0")⁵⁰;
- dei crediti relativi a *bonus* edilizi;
- degli altri crediti di natura agevolativa.

I contribuenti che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, potranno utilizzare in compensazione gli stessi, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche in presenza di somme affidate all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro⁵¹.

Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 49-*quinquies*⁵², l'Agenzia delle entrate può avvalersi della procedura di sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui ai commi 49-*ter* e 49-*quater*⁵³.

⁴⁸ Si tratta dei crediti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

⁴⁹ Sono i crediti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "legge di stabilità 2016").

⁵⁰ Si tratta dei crediti di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "legge di bilancio 2021"), come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. "legge di bilancio 2022").

⁵¹ In tal senso, la relazione illustrativa del disegno di legge relativo all'approvazione del d.l. n. 39 del 2024, AC 1809, prevede che i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché quelli relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, "*possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma*".

⁵² Il comma 49-*quinquies* dell'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, come riformulato dall'articolo 4, comma 2, del decreto Agevolazioni, prevede, all'ultimo periodo, che si «*applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma*».

⁵³ I commi 49-*ter* e 49-*quater* dell'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 prevedono quanto segue: «49-*ter*. *L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di*

Nell'ipotesi in cui, dopo l'eventuale sospensione, non dovessero emergere elementi idonei per confermare lo scarto della delega, si ricorda che, in base al medesimo comma 49-ter dell'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, «*la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione*».

Esempio n. 4

L'agente della riscossione ha in carico, per la società Beta, il ruolo riguardante un atto di recupero di un credito d'imposta inesistente, emesso dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004, per un ammontare complessivo di 110.000 euro. In relazione a tale ruolo è stata notificata una cartella, che non è oggetto di un provvedimento di sospensione, né di una rateazione. Il termine ultimo entro cui effettuare il

cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma (...). 49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento (...)».

Per le procedure di sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento si rinvia al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018.

pagamento delle somme richieste con la predetta cartella è il 25 luglio 2024, che non viene, tuttavia, rispettato dal contribuente.

In esito alla liquidazione periodica dell’IVA, inoltre, per Beta risulta un’IVA a debito di 20.000 euro in relazione al secondo trimestre 2024, da versare entro il 20 agosto 2024. Allo stesso tempo, la società ha maturato un credito d’imposta agevolativo, che vorrebbe utilizzare in compensazione “orizzontale” per saldare tale importo a debito.

Qualora Beta faccia spirare il termine di pagamento del 25 luglio 2024, senza che per il ruolo sia intervenuta una sospensione o sia in essere una rateazione, alla stessa sarà inibita la compensazione dei crediti maturati con il debito IVA del secondo trimestre 2024, in occasione della scadenza del 20 agosto 2024.

In tal caso, Beta dovrà saldare l’importo a debito dell’IVA facendo ricorso al pagamento integrale dello stesso, ovvero, qualora voglia tornare a fruire della compensazione del credito maturato, la stessa dovrà previamente rimuovere il divieto alle compensazioni secondo le modalità descritte al paragrafo 2.3.

2.3. Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione

Il divieto alla compensazione (*rectius*, l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione) introdotto dalla novella normativa viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro⁵⁴, per effetto:

- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.

⁵⁴ Restano fermi, in tale evenienza, i limiti disposti dall’articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010.

Occorre evidenziare, al riguardo, che la disposizione che subordinava il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione alla «*completa rimozione delle violazioni contestate*» – originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di bilancio 2024 – non è stata riprodotta nella nuova formulazione del comma 49-*quinquies* dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, prevista dall’articolo 4, comma 2, del d.l. n. 39 del 2024⁵⁵.

Il nuovo comma 49-*quinquies* dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, previsto dall’articolo 4, comma 2, del d.l. n. 39 del 2024⁵⁶, inoltre, – facendo salve, al terzo periodo, «*le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»⁵⁷ – consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte⁵⁸.

La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali⁵⁹.

⁵⁵ In tal senso, la relazione illustrativa del disegno di legge relativo all’approvazione del d.l. n. 39 del 2024, contenuto nell’AC 1809, precisa che “*gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell’ammontare di centomila euro*”.

⁵⁶ Il comma 49-*quinquies* dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, come introdotto dall’articolo 4, comma 2, del d.l. n. 39 del 2024, prevede, al terzo periodo, che sono fatte salve «*le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*».

⁵⁷ L’articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, avente a oggetto il divieto di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del d. lgs. n. 241 del 1997, per imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiore a 1.500 euro e per cui è scaduto il termine di pagamento, prevede, al quarto periodo, che è «*comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte (...)*».

⁵⁸ Si veda, in tal senso, la relazione illustrativa al disegno di legge di approvazione del d.l. n. 39 del 2024, AS 1092.

⁵⁹ Si tratta del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2011 (cfr. anche la risoluzione n. 18/E del 21 febbraio 2011).

Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione – emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005, oppure ai sensi dell’articolo 38-*bis* del DPR n. 600 del 1973 – restano, tuttavia, ferme le specifiche disposizioni normative⁶⁰ che non consentono, ai fini della loro definizione, di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997⁶¹. I debiti riguardanti tali atti, pertanto, ai fini della rimozione dell’inibizione in esame, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.

Esempio n. 5

L’impresa individuale Tizio – di cui all’esempio n. 3 – decaduto dalla definizione agevolata “Rottamazione-*quater*” ha la possibilità di rimuovere l’inibizione alle compensazioni dei crediti agevolativi maturati mediante il pagamento del ruolo in misura tale da ridurre la somma complessiva dei carichi affidati all’agente della riscossione a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro. Considerato che l’importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo del contribuente è pari a 108.000 euro, il pagamento integrale della somma di 15.000 euro del ruolo, ovvero la compensazione di tale somma con crediti erariali ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, facendo ridurre l’importo complessivo dei carichi a 93.000 euro, determina la rimozione del divieto e, conseguentemente, il ripristino del diritto di Tizio a utilizzare l’importo dei crediti agevolativi maturati in compensazione con i debiti non iscritti a ruolo.

Esempio n. 6

⁶⁰ L’impossibilità di avvalersi della compensazione è stabilita:

- per gli atti di recupero emessi prima del 30 aprile 2024, dall’articolo 1, comma 422, della legge finanziaria 2005;
- per gli atti di recupero emessi dal 30 aprile 2024, dall’articolo 38-*bis*, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973.

⁶¹ Si tratta del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2011 (cfr. anche la risoluzione n. 18/E del 21 febbraio 2011).

La società Beta – di cui all’esempio n. 4 – al fine di fruire della possibilità di estinguere il debito IVA di 20.000 euro tramite compensazione, non potendo assolvere il debito riguardante l’atto di recupero mediante la compensazione, è tenuta a pagare il debito almeno nella misura necessaria a ridurre l’importo complessivo delle somme iscritte a ruolo nel limite della soglia di 100.000 euro. Conseguentemente, per effetto della rimozione dell’inibizione alle compensazioni, potrà compensare il debito IVA di 20.000 euro, utilizzando il credito agevolativo di cui dispone.

2.4. Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010

Il novellato comma 49-*quinquies* dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 stabilisce, al quarto periodo, che, ove non si applichi il sopra descritto divieto alle compensazioni, *«resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»*. In altri termini, ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l’articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010; qualora, invece, l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 100.000 euro si rende applicabile il solo articolo 37, comma 49-*quinquies*, del d.l. n. 223 del 2006.

Il divieto alle compensazioni introdotto dalla legge di bilancio 2024, e ridefinita dal decreto Agevolazioni, pertanto, si differenzia dal divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁶² – tutt’ora vigente – secondo cui *«la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di*

⁶² Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento».

Le due disposizioni si connotano, infatti, per caratteristiche e modalità applicative diverse previste dal legislatore; in particolare:

- ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, opera il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro⁶³;
- in forza del nuovo comma 49-*quinquies* dell'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, come introdotto dall'articolo 4, comma 2, del d.l. n. 39 del 2024, sussiste il divieto di utilizzo in compensazione *ex* articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, in presenza dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui al medesimo comma 49-*quinquies* per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

L'inibizione alle compensazioni introdotta dalla novella normativa si differenzia dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, prima di tutto, perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali⁶⁴, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

Conseguentemente, se l'iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti), l'affidamento di carichi all'agente della riscossione per

⁶³ Si veda la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, paragrafo 12.

⁶⁴ Il divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 riguarda i soli crediti relativi alle imposte erariali, ossia quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, e non anche i crediti agevolativi riconosciuti *ex lege* al verificarsi di determinate condizioni (si vedano, in tal senso, le risposte a istanza di interpello n. 451 del 1° luglio 2021, n. 331 del 21 giugno 2022 e n. 439 del 28 settembre 2023).

importi superiori a 100.000 euro, in base alla novella normativa, inibisce la compensazione “orizzontale”⁶⁵ di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salvi i crediti indicati alle lettere e), f), e g) del comma 2 dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Resta ferma, come detto, in tali ipotesi, la possibilità, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(*firmato digitalmente*)

⁶⁵ La compensazione verticale è, invece, sempre consentita (cfr., in tal senso, anche la circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011, paragrafo 6, in relazione ad analoga disposizione).

Nuova disciplina della compensazione dei crediti, le indicazioni operative del Fisco

***Circolare n. 16/E del
28 giugno 2024***

Luglio 2024

SOMMARIO

1. OBBLIGO DI COMPENSAZIONE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	4
2. DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI SUPERIORI A 100.000 EURO.....	4
2.1 DEBITI CHE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 100.000 EURO.....	5
2.2 CREDITI PER I QUALI OPERA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE	6
2.3 RISPRISTINO DELLA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELLA COMPENSAZIONE.....	7
2.4 COORDINAMENTO CON IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.L. N. 78/2010.....	7

PREMESSA

Sono in vigore dal 1° luglio 2024 le modifiche introdotte alla disciplina della compensazione dei crediti dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto c.d. Tagli crediti (articolo 4, commi 2 e 3, del DL n. 39/2024).

Da tale data, dunque, sono efficaci:

- *l'obbligo di compensazione dei crediti fiscali esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;*
- *il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro.*

*Con la **circolare n. 16/E del 28 giugno 2024**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulle disposizioni di nuova introduzione.*

Le modalità applicative dell'agevolazione sono illustrate dall'ANCE nelle pagine che seguono.

1. OBBLIGO DI COMPENSAZIONE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti fiscali per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate¹.

Fino al 30 giugno 2024, i modelli di pagamento F24 contenenti crediti da compensare potevano essere presentati secondo due distinte modalità:

- esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo pari a zero (c.d. F24 a saldo zero);
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale fosse di importo positivo (c.d. F24 a saldo positivo).

A partire dal 1° luglio 2024, invece, **l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è esteso a tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l'utilizzo di crediti in compensazione, di qualsiasi natura e importo.**

Non più solo, quindi, per i modelli F24 a saldo zero.

La circolare fornisce un importante chiarimento in relazione alla fattispecie che potrebbero collocarsi "a cavallo" tra la vigenza della vecchia disciplina e l'efficacia della nuova. In particolare, viene precisato che **unico momento rilevante è la data di esecuzione delle deleghe.**

Quindi in caso di:

- eventuale prenotazione delle deleghe effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati,
- eventuale invio del modello F24 all'intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024,

si dovrà sempre procedere alla compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI SUPERIORI A 100.000 EURO

L'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del d.l. n. 223/2006 – come sostituito dal d.l. n. 39/2024 con effetto dal 1° luglio 2024 – prevede il divieto di procedere alla compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro².

¹ Il comma 95 prevede che all'«articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni"; b) la lettera b) è abrogata».

² Il nuovo comma 49-*quinquies* prevede che "In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma".

La C.M. 16/E/2024 conferma, quindi, che è esclusa la facoltà per il contribuente di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui lo stesso abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a tale soglia.

2.1 DEBITI CHE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 100.000 EURO

Sul punto, la circolare chiarisce anzitutto quali sono le **somme che concorrono al raggiungimento della soglia** di 100.000 euro, ossia:

- le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali;
- i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate;
- gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti;
- gli atti di accertamento esecutivi, se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento;
- le somme accessorie (*i.e.* sanzioni e interessi).

Tali somme contribuiscono al raggiungimento della citata soglia se:

- **i termini di pagamento risultano scaduti.**
Concretamente, per le somme iscritte a ruolo, bisognerà fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente, mentre per gli accertamenti esecutivi al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento³;
- **non sono in essere provvedimenti di sospensione giudiziale⁴ o amministrativa⁵;**
- **non sono in essere piani di rateazione.**

I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, o quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal piano di rateazione⁶.

³ In caso di tempestiva proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo, il carico contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000 euro in caso di mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

⁴ Si tratta dei provvedimenti di sospensione giudiziale di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 il quale prevede, al comma 1, che il ricorrente, «*se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell’articolo 62-bis la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti (...)*».

⁵ Si tratta dei provvedimenti di sospensione amministrativa di cui all’articolo 39 del DPR n. 602 del 1973, il quale prevede che il «*ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate (...) ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale [attualmente commissione di giustizia tributaria di primo grado, n.d.r.], con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione*».

⁶ 3 In base all’articolo 19, comma 3, del DPR n. 602 del 1973, in caso di «*mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal*

Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute ha comportato la decadenza dal piano di rateazione, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia.

Anche l'adesione del contribuente alla c.d. "Rottamazione-quater", per la quale sia in essere il pagamento rateale, esclude il concorso delle somme oggetto di definizione al raggiungimento della soglia, sempre a condizione che le rate siano versate nei termini previsti dal piano di rateazione⁷.

La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'agente della riscossione rilevi a tal fine.

2.2 CREDITI PER I QUALI OPERA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Al superamento della soglia dei 100.000 euro, scatta, dunque, il divieto di compensazione orizzontale dei crediti.

Al riguardo, la C.M. 16/E/2024 chiarisce che tale preclusione riguarda **sia i crediti di natura erariale che agevolativa** quali, a titolo esemplificativo:

- crediti relativi alle imposte erariali
- credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- credito d'imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. "Industria 4.0");
- crediti relativi a bonus edilizi.

Non è precluso, invece, l'utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.

Tale distinzione comporta che, in presenza di entrambe le tipologie di crediti, qualora operi il divieto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali soggetti a preclusione.

L'Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che il divieto di compensazione è un **divieto assoluto**: anche se il **contribuente** ha **crediti di importo superiore a quello dei debiti scaduti**, **non potrà effettuare alcuna compensazione** se non provvede **prima al pagamento del debito scaduto**.

O quantomeno dovrà pagare il debito scaduto nella misura sufficiente a ridurre lo stesso sotto la soglia di 100.000 euro.

Ad esempio, in presenza di **debiti scaduti per 150.000 euro** e di un **credito** compensabile per **200.000 euro**, **nemmeno l'eccedenza di 50.000 euro** può essere **compensata** se non viene **prima estinto il ruolo** o, quantomeno, ridotto al di sotto della soglia rilevante.

beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può essere nuovamente rateizzato».

⁷ Si tratta della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), riguardante debiti che «*possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento*» (comma 231).

2.3 RISPRISTINO DELLA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELLA COMPENSAZIONE

La C.M. 16/E/2024 chiarisce che il **divieto di compensazione viene meno** a partire dalla **data** in cui **l'importo** complessivo dei **carichi** affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è **ridotto** a un **ammontare inferiore o pari a 100.000 euro**.

In dettaglio, la circolare precisa che il **divieto viene meno in caso di**:

- **sospensione** giudiziale o amministrativa dei **carichi affidati**;
- **concessione**, da parte dell'agente della riscossione, di un **piano di rateazione** finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- **pagamento delle somme**.

Sulle modalità di pagamento dei **debiti scaduti relativi a imposte erariali** (e accessori), la C.M. 16/E/2024 conferma che tali debiti potranno essere **pagati** – anche parzialmente - **mediante l'utilizzo in compensazione di crediti relativi alle stesse imposte** (art.31, co.1, quarto periodo, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, richiamato dall'art.37, co49-quinquies, del D.L. 223/2006).

In sostanza, occorre che sia i debiti iscritti a ruolo che i crediti compensabili siano relativi a imposte erariali: in tali casi potrà procedersi al pagamento degli stessi mediante compensazione.

In tutti gli altri casi, invece, il pagamento dovrà avvenire senza compensazione.

2.4 COORDINAMENTO CON IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.L. N. 78/2010

Infine, la circolare chiarisce altresì quali siano i rapporti tra il "nuovo" divieto di compensazione in vigore dal 1° luglio e il divieto di compensazione di cui all'art. 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010, che rimane in vigore⁸.

Tale seconda disposizione prevede il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.

La preclusione introdotta dalla novella normativa si differenzia, quindi, dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31 del d.l. n. 78/2010 per la portata più ampia: essa vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

Mentre, infatti, la presenza di debiti relativi a imposte erariali superiori a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali, un debito maggiore a 100.000 euro inibisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura.

⁸ L'art. 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010 prevede che *"la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di 62 Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 25 ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento"*.

F50-24 - DI Taglia crediti: cessione e sconto in fattura per i lavori autorizzati entro il 17 febbraio 2023

Le indicazioni dell'Ance sulle condizioni del DI Taglia crediti per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per i lavori autorizzati entro il 17 febbraio 2023

A seguito delle diverse segnalazioni provenienti dalla base associativa, si ribadiscono le indicazioni fornite nel Webinar ANCE dello scorso 10 giugno “ Superbonus e bonus edilizi dopo il Taglia crediti ”, in merito alla possibilità di continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per i lavori autorizzati con CILAS presentata prima del 17 febbraio 2023, a seguito di quanto previsto dal cd decreto Taglia Crediti (DL 39/2024 – legge 67/2024).

In particolare, l' art.1, comma 5 , di quest'ultimo decreto è intervenuto , con effetto retroattivo, sul sistema delle deroghe al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura relativi ai bonus in edilizia (sia al Superbonus che ai bonus ordinari), che erano state stabilite , con effetto dal 17 febbraio 2023, dal DL 11/2023-legge 38/2023 .

Nello specifico, in base a tale disposizione, viene previsto che, ancorché in presenza di tutte le condizioni all'epoca fissate dal citato DL 11/2023 (per il Superbonus , CILAS e delibera condominiale ante 17 febbraio 2023 o, per i bonus ordinari, lavori già iniziati o accordo vincolante e acconto entro tale data), le suddette deroghe non operano in caso di interventi per i quali, al 30 marzo 2024, « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. » .

Nella sostanza, per i soggetti che potevano ancora usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, viene imposta un'ulteriore condizione, legata al sostenimento di qualche « spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati » entro il 30 marzo 2024.

L' interpretazione letterale di tale disposizione rende possibile la continuazione della cessione del credito e dello sconto in fattura solo nei casi in cui, oltre ai requisiti del DL 11/2023, al 30 marzo 2024 , siano verificate tutte le seguenti ulteriori condizioni :

- risultino sostenute spese di qualsiasi importo , ossia, in base ai criteri generali previsti per tutti i bonus , risultino effettuati pagamenti con bonifico “parlante” ,
- le spese medesime siano attestate da fattura . In tal senso, la fattura si intende emessa al 30 marzo 2024, se inviata allo SDI entro i 12 giorni successivi, ossia nel rispetto del termine ordinariamente previsto dall'art.21, co.4, del DPR 633/1972 per la trasmissione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio (cfr ., in tal senso, Risposta AdE 103/2024),
- le suddette spese siano riferite a “ lavori già effettuati ” , ossia a lavorazioni edili relative all'intervento agevolato.

Pertanto, il dato letterale della norma prevede che si possa continuare ad esercitare le opzioni qualora, al 30 marzo 2024, sia stata già iniziata l'esecuzione materiale dell'intervento agevolato e, relativamente a questo, siano state pagate spese con “bonifico parlante” di qualsiasi importo e, per queste, sia stata emessa fattura.

E' il caso, ad esempio, di un condominio che, avendo pagato con bonifico una spesa di qualsiasi importo relativa alla parziale esecuzione dell'intervento agevolato (anche inferiore al 30% dei lavori complessivi) e ricevendo anche la relativa fattura entro il 30 marzo scorso, potrà continuare ad esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sino alla scadenza del bonus applicato (se Superbonus , sino al 31.12.2025, se Bonus ristrutturazioni , Ecobonus o Sismabonus ordinari sino al 31.12.2024).

Diversamente, in tutti gli altri casi nei quali, al 30 marzo 2024, non sussistano le citate

condizioni (es. in presenza di spese sostenute e fatturate per attività propedeutiche all'inizio dei lavori, o di fatture non ancora pagate con bonifico parlante, o ancora di fatture emesse solo nei confronti delle imprese appaltatrici per acquisto di materiali, subappalti, o per spese professionali), la stretta interpretazione normativa induce a ritenere non più esercitabili le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, con la conseguente applicabilità dei *bonus* solo sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi .

In ogni caso, l'ANCE sta continuando le proprie azioni presso tutte le competenti sedi per ottenere un indirizzo preciso sulla corretta interpretazione del suddetto art.1, comma 5, del DL 39/2024 – legge 67/2024.

Si precisa, infine, che quest'ultima norma non interessa il cd *Sismabonus* acquisti e il *bonus* edilizia al 50% per l'acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese e per l'acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione, per i quali si potrà comunque continuare ad optare per le suddette opzioni, sempre se, al 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo all'intervento.

U35-24 - Al via la consultazione Ue sull'applicazione del principio DNSH nel Fondo sociale per il clima

Sarà aperta fino al prossimo 13 agosto la consultazione lanciata dalla Commissione Ue al fine di emanare orientamenti su misura su come applicare il principio "non arrecare un danno significativo" al Fondo sociale per il clima (SCF)

La Commissione Europea ha avviato una consultazione sull'applicazione del principio "Non arrecare un danno significativo" nell'ambito del Fondo sociale per il clima (SCF) , uno dei provvedimenti adottati in via definitiva dal Parlamento Europeo che sono parte integrante del Pacchetto "Fit for 55", la strategia UE finalizzata a ridurre le emissioni di CO₂ di almeno il 55% entro il 2030.

Il tema è molto rilevante perché la corretta applicazione del principio DNSH potrebbe influenzare l'accesso ai finanziamenti dell'UE per le opere legate all'edilizia nell'ambito del Fondo sociale per il clima.

L'articolo 7 del Regolamento UE 2023/955 (Regolamento SCF) prevede, infatti, che il Fondo sostenga solo misure e investimenti conformi al principio DNSH, così come definito dalla Tassonomia Ue, e impone anche alla Commissione di emanare orientamenti su misura su come applicarlo.

La consultazione mira a raccogliere feedback dagli stakeholders sull'approccio proposto per l'applicazione del principio DNSH nella Guida tecnica e negli allegati settoriali specifici (Edilizia, Trasporti, Energia).

Tra le tematiche di maggiore interesse per il settore, si segnalano la circolarità e la gestione dei rifiuti , la biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti .

Sarà possibile partecipare alla consultazione fino al 13 agosto 2024 cliccando sul seguente [link](#) .

U36-24 - Scenari regionali dell'edilizia 2024: un quadro d'insieme

In un documento del Centro Studi Ance la sintesi degli andamenti del settore nelle regioni italiane, in una visione d'insieme che permette, in modo immediato, di identificare trend, differenze e opportunità di sviluppo, facilitando il confronto tra regioni

Il Centro Studi Ance, ha realizzato gli "Scenari regionali dell'edilizia: un quadro d'insieme", una sintesi dei singoli Scenari regionali, con l'obiettivo di fornire una visione degli andamenti economici e settoriali evidenziando, per i diversi temi trattati, le peculiarità o le corrispondenze che emergono a livello regionale. Questo documento, affiancato a quello regionale, facilita la comprensione e l'utilizzo delle informazioni e, soprattutto, restituisce la possibilità di confrontare i dati della propria regione con le altre realtà territoriali.

Quanto ai dati, spicca l'importante ruolo svolto dalle costruzioni, che, anche nel 2023, secondo stime Ance, hanno contribuito per circa un terzo all'aumento del Pil nazionale. In tal senso, la stima Ance è di un ulteriore incremento degli investimenti in costruzioni del +5,0% in termini reali rispetto al 2022; una dinamica che si riflette in tutte le regioni, con aumenti che oscillano tra il +1,3% dell'Umbria e il +6% dell'Emilia-Romagna. Questi risultati, che danno seguito alla straordinaria espansione del biennio precedente, hanno permesso di recuperare in larga parte il gap produttivo dovuto alla lunga crisi del settore delle costruzioni e per alcune regioni come Lazio, Liguria e Lombardia, il livello degli investimenti ad oggi è superiore a quello precrisi (2007).

In allegato gli "Scenari regionali dell'edilizia: un quadro d'insieme"

Scenari regionali dell'edilizia 2024 **UN QUADRO D'INSIEME**



a cura della
Direzione
Affari Economici,
Finanza e
Centro Studi

INDICE

LA CONGIUNTURA.....	3
LE IMPRESE	8
LO STOCK ABITATIVO	13
IL CREDITO	15
IL MERCATO IMMOBILIARE.....	18
LA DEMOGRAFIA	21
I LAVORI PUBBLICI	25



LA CONGIUNTURA


Il Centro Studi Ance, costantemente impegnato nel monitoraggio del settore delle costruzioni, ha realizzato per il quarto anno consecutivo gli *“Scenari Regionali dell’Edilizia”*. Tale lavoro prevede la redazione di venti fascicoli, uno per ciascuna regione, offrendo un quadro integrato dei principali dati settoriali sul singolo territorio e anche il relativo posizionamento rispetto alla media nazionale.

Quest’anno, il Centro Studi aggiunge un ulteriore step: lo sviluppo di un documento di sintesi mirato a far emergere, per i diversi temi trattati, peculiarità o convergenze negli andamenti tra le varie regioni italiane. Tale ulteriore momento di confronto, accanto a quello già previsto per la media nazionale, amplia e approfondisce la conoscenza dei fenomeni trattati, fornendo ulteriore valore aggiunto allo stakeholder locale, il quale potrà svolgere una ancor più efficace azione di lobby in tutte le sedi opportune.

Lo studio, in particolare, si apre fornendo un quadro di sintesi macroeconomico e settoriale, ponendo a confronto le dinamiche regionali con i dati dell’Italia. In particolare, con riferimento ai principali indicatori, emerge anche per il 2023 una crescita del Pil italiano superiore alle attese pari al +0,9% su base annua, in accelerazione rispetto al +0,7% stimato precedentemente. Tale risultato è la sintesi di una maggiore

vivacità del Nord (+1%) e del Centro (+0,8%), cui segue il Mezzogiorno, dove la crescita risulta più debole (+0,7%). Nel dettaglio delle singole regioni si passa dal +1,1% di Lombardia ed Emilia-Romagna al +0,6% di Puglia, Calabria, Abruzzo e Molise. La crescita sia a livello nazionale che locale risulta trainata dalla domanda interna, soprattutto nella componente degli investimenti.


PIL NELLE REGIONI ITALIANE NEL 2023
Var.% rispetto all'anno precedente



Il risultato del 2023 rafforza l’espansione dei due anni precedenti, consentendo al Pil di crescere del +13,7% nel triennio 2021-2023 e portando l'Italia ad essere protagonista in Europa, con tassi di aumento superiori ai principali partner europei (Germania +4,8% e Francia +9,8% e di poco inferiore alla Spagna +15,4%).

* Stime e previsioni Prometeia, Scenari regionali, maggio 2024
Elaborazione Ance su dati Istat e Prometeia

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL 2023*
Var.% rispetto all'anno precedente



Nel triennio 2021-2023, circa un terzo della crescita del Pil italiano è attribuibile alle costruzioni.

* Stime e previsioni Prometeia, Scenari regionali, maggio 2024
Elaborazione Ance su dati Istat e Prometeia


In particolare, tra tutti i settori produttivi, spicca l'importante ruolo svolto dalle costruzioni, che anche nel 2023, secondo stime Ance, hanno contribuito per circa un terzo all'aumento del Pil.

In tal senso, la stima Ance è di un ulteriore incremento degli investimenti in costruzioni del +5,0% in termini reali rispetto al 2022; una dinamica che si riflette in tutte le regioni, con aumenti che oscillano tra il

+1,3% dell'Umbria e il +6% dell'Emilia-Romagna.

Questi risultati, che danno seguito alla straordinaria espansione del biennio precedente, hanno permesso di recuperare in larga parte il gap produttivo dovuto alla lunga crisi del settore delle costruzioni e per alcune regioni come Lazio, Liguria e Lombardia, il livello degli investimenti ad oggi è superiore a quello precrisi (2007).

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
Var. % 2023/2007




Elaborazione Ance su dati Istat e Prometeia

L'espansione dei livelli produttivi settoriali risulta guidata dagli investimenti in recupero abitativo e dal comparto delle opere pubbliche.

Con riferimento alla manutenzione straordinaria, la leva principale è senz'altro il Superbonus, che sulla base dei dati Enea-MASE solo nel 2023 ha portato in Italia alla realizzazione di lavori per oltre 44 miliardi, concentrati, soprattutto, in Lombardia (20,3%), Veneto e Emilia-Romagna (circa il 10% ognuna). Tale strumento, accanto ai bonus ordinari e, soprattutto, alla possibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura, ha consentito di avviare un primo importante processo di riqualificazione. In tal senso, sulla base di elaborazioni Ance, emerge che in Italia, il 5,8% dello stock è stato riqualificato, con una distribuzione diversa tra le regioni del Centro-Nord (oltre il 7%) e quelle del Mezzogiorno (quasi il 4%), che trova spiegazione anche nelle differenze climatiche presenti nel Paese. Scendendo a livello regionale, le performance migliori si rilevano in Toscana (9% degli edifici)

e Trentino-Alto Adige (8,8%). In questo scenario, il Superbonus si è rivelato uno strumento capace di incentivare una ampia riqualificazione energetica degli edifici. In tale senso, anche nell'ottica della recente direttiva "Green", che impone la riduzione totale dei consumi per gli edifici residenziali e non abitativi esistenti entro il 2050, è importante rimettere al centro delle scelte di politica economica

PIL NELLE REGIONI ITALIANE NEL 2024
Var.% rispetto all'anno precedente



* Stime e previsioni Prometeia, Scenari regionali, maggio 2024
Elaborazione Ance su dati Istat e Prometeia

strumenti in grado di promuovere una riqualificazione tale da conseguire gli obiettivi di neutralità climatica posti in sede europea.

Tornando alle dinamiche settoriali del 2023, con particolare riferimento alle opere pubbliche, si evidenzia che la consistente crescita che ha caratterizzato tale comparto è dovuta principalmente da due fattori, quali il PNRR e la chiusura al 31 dicembre 2023 della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei. Conferme in tal senso derivano anche dal buon andamento della spesa in conto capitale di uno dei principali soggetti attuatori del piano europeo, ovvero i Comuni, i quali registrano, secondo i dati SIOPE, un balzo del +41,2% rispetto al 2022, con aumenti particolarmente elevati nelle regioni meridionali (+58,6%), contro il +46,8% del Centro e il +28,9% del Nord. Nel dettaglio regionale spiccano le performance particolarmente positive di Calabria e Sicilia che sperimentano valori di spesa quasi raddoppiati rispetto al 2022. Seguono Puglia e Campania con incrementi, comunque, molto rilevanti e superiori al 60%.

Per il 2024 le attese rimangono prudenti, a causa delle continue tensioni geopolitiche e dei tassi di interesse ancora su livelli superiori alle aspettative: **le stime di Prometeia indicano un incremento del PIL per l'Italia del +0,7% su base annua**, trainato dalle regioni del Nord (+0,8%) che beneficeranno dalla ripresa dell'industria; di contro, il ridimensionamento degli investimenti nell'edilizia rallenterà il Meridione (+0,4%). In particolare, gli incrementi più elevati sono stimati per Lombardia (+1%), Emilia-Romagna (+0,9%), Veneto e Valle d'Aosta (+0,8%); poco più che stazionarie, invece, Molise, Calabria e Abruzzo (+0,2%).

In questo contesto la stima Ance per il settore delle costruzioni per il 2024 è di un calo dei livelli produttivi del -7,4% in termini reali su base annua. A livello territoriale, si evidenziano flessioni in linea con la media nazionale per la maggior parte delle regioni. In Friuli-Venezia Giulia e Molise si registra una riduzione particolarmente intensa (-8,7%).


La contrazione stimata per il settore nell'anno in corso è attribuibile al mancato apporto espansivo della manutenzione straordinaria,

che risentirà del venir meno della cessione del credito e dello sconto in fattura. Tale ridimensionamento sarà solo in parte compensato dall'espansione del comparto delle opere pubbliche sostenuto dal PNRR, che entro giugno 2026 dovrà completare un'importata piano di opere pubbliche.

Dal punto di vista dell'attuazione del Piano, gli ultimi dati ufficiali, aggiornati al 31 dicembre 2023, segnano a livello nazionale una **spesa di 43 miliardi, pari a circa il 22% delle risorse europee del PNRR. Il settore delle costruzioni si conferma il settore più dinamico, con una spesa di circa 24 miliardi**, grazie al Superbonus 110% e ad alcuni programmi di lavori pubblici, principalmente investimenti ferroviari e investimenti di competenza degli enti locali.

Per comprendere il reale destino del Piano, diventa strategico poter monitorare l'effettiva evoluzione della fase realizzativa. Con questo obiettivo, l'Ance ha attivato una collaborazione con il sistema delle Casse Edili (CNCE), per l'accesso ai dati sui cantieri aperti, raccolti attraverso la banca dati CNCE Edilconnect, attiva ai fini della congruità della manodopera.

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL 2024
Var.% rispetto all'anno precedente



* Stime e previsioni Prometeia, Scenari regionali, maggio 2024
Elaborazione Ance su dati Istat e Prometeia

Dalle ultime elaborazioni è emerso che **circa il 35% dei cantieri PNRR risulta attualmente aperto o concluso. L'apertura dei cantieri procede però in modo differenziato a livello territoriale: nel Mezzogiorno, solo il 29% dei cantieri è stato avviato, contro il 40% del Nord e il 36% del Centro.**

Tale andamento che, in parte, trova spiegazione nella maggiore presenza al Sud di lavori di importo elevato riferiti a nuovi progetti,

che richiedono tempi di attivazione più lunghi, appare molto preoccupante ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio territoriale del PNRR. A ciò si aggiungano gli effetti della revisione del Piano, approvata dalla

Commissione Europea l'8 dicembre, che rischiano di alterare il bilanciamento territoriale originariamente previsto. Circa il 45% delle riduzioni dei fondi PNRR rischia, infatti, di colpire le regioni del Mezzogiorno.




LE IMPRESE

L'offerta produttiva del settore delle costruzioni, nel 2021, si compone di circa 520mila imprese (ultimo dato Istat disponibile), quasi il 12% dell'intero sistema produttivo italiano dell'industria e dei servizi. Le costruzioni presentano alcune caratteristiche peculiari, come ad esempio, l'elevata frammentazione associata ad una ridotta dimensione di impresa: infatti, il 62% delle imprese di costruzioni italiane, ovvero oltre 320mila realtà, ha solo un addetto; un'altra quota rilevante di circa un terzo ricade nella classe 2-9 addetti. Nel complesso, pertanto, il 95% delle imprese italiane operanti nel settore ha meno di 10 addetti. A livello territoriale emergono alcune caratteristiche distintive: il Nord presenta una struttura produttiva ancora più polverizzata con una quota delle imprese con un addetto che può arrivare al 70% del totale nel caso di Liguria e Emilia-Romagna. Di contro, le regioni meridionali risultano relativamente più strutturate, con incidenze superiori anche al 40% per la classe 2-9 addetti per Basilicata, Campania e Sicilia e, di contro, quote inferiori di quelle con un addetto (per le stesse regioni si scende infatti alle percentuali minime comprese tra il 51% e il 53%). La diversa struttura settoriale ha effetti anche sulla dimensione di impresa: la media nazionale si attesta a 2,8 addetti per impresa (uno dei valori più bassi tra tutti i settori economici), ma si scende fino a 2,4 - 2,3 per Marche e Liguria; in Basilicata, invece, si registra una dimensione media tra le più elevate, pari a 3,4 addetti per impresa. In termini di fatturato, il settore si caratterizza per giri di affari piuttosto contenuti: in media, infatti, ben l'86% delle imprese di costruzioni italiane dichiara livelli di fatturato inferiori ai 500mila euro, con una forbice di valori sul territorio abbastanza ristretta (da un minimo del 79% per il Trentino si sale fino al 90% di Calabria e Liguria).







Guardando l'attività esercitata in via prevalente dall'impresa, emerge per l'Italia una netta predominanza dei lavori di costruzione specializzati (76,7%); segue il comparto di costruzione di edifici con il 22%, mentre di ingegneria civile si occupa il restante 1,3% (circa 6.500 imprese). A livello territoriale, il Nord si presenta ancora più sbilanciato verso i lavori di costruzione specializzati, con incidenze che sfiorano il 90% del totale delle imprese, come in Liguria; di contro, nel Mezzogiorno il peso dei lavori specializzati, pur continuando a rappresentare oltre la metà dell'offerta produttiva, si riduce fino a scendere al 61% della Sardegna, la quale, presenta anche la quota più elevata per il comparto della costruzione di edifici (quasi il 38% contro il 22% di media nazionale). Per quanto riguarda l'ingegneria civile si passa da un valore minimo dello 0,7% sul totale imprese della Lombardia ad una quota massima che sfiora il 4% in Basilicata. Infine, qualche indicazione sulle dinamiche che hanno caratterizzato le imprese di costruzioni negli anni precedenti: con la crisi decennale che ha colpito il settore, anche l'offerta produttiva ha subito un drastico ridimensionamento con oltre 140mila imprese scomparse nel settore dal 2008 al 2019. Le perdite, tra l'altro, sono state particolarmente significative proprio nelle realtà più strutturate, dorsali fondamentali per ogni settore di attività economica. In termini assoluti i cali più pronunciati si sono registrati in Lombardia ed Emilia-Romagna (rispettivamente, -27mila e -17mila imprese). A partire dal 2020, complice la ripresa già in atto nelle costruzioni, si riscontrano primi segnali di crescita per il numero di imprese che, seppur molto gradualmente stanno recuperando il consistente gap accumulato negli anni precedenti.

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NEL 2021 PER CLASSI DI ADDETTI

Composizione %



Il settore appare molto frammentato, con una elevata incidenza di imprese con un addetto; il Mezzogiorno si distingue per la presenza di realtà relativamente più strutturate.







Elaborazione Ance su dati Istat

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NEL 2021 PER CATEGORIA PREVALENTE

Composizione %




Centro – Nord fortemente sbilanciato verso i lavori di costruzione specializzati; nel Mezzogiorno sale la quota di imprese che si occupa in via prevalente di costruzione di edifici e di ingegneria civile.



Elaborazione Ance su dati Istat


IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI - LA CRISI E LA RIPRESA

Var.% 2019/2008*



* Stime Ance su dati Istat
Elaborazione Ance su dati Istat

Var.% 2021/2019



Elaborazione Ance su dati Istat

La crisi settoriale ha comportato la scomparsa di quasi 143mila imprese di costruzioni (-22,6%), con flessioni comprese tra il -10,9% del Trentino-Alto Adige e il -30,8% dell'Umbria. In termini assoluti, le perdite più elevate sono state in Lombardia (-27mila imprese), Emilia-Romagna e Veneto (-17mila e -16mila realtà). Dal 2020 il numero delle imprese ha ripreso a crescere, con incrementi compresi tra il +3% dell'Abruzzo e il 9% di Friuli e Sicilia. Per il biennio 2022-23 le indicazioni sono di un proseguimento della tendenza positiva.

L'analisi sulle imprese operanti nel settore si completa con un approfondimento condotto sui bilanci di oltre 5.600 imprese associate nel periodo 2013-2022, volto ad evidenziare le principali dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali. In questi dieci anni, le imprese Ance hanno fatto un percorso di patrimonializzazione che ha reso più solide le realtà aziendali di tutta Italia. Ma grandi progressi sono stati fatti anche in termini di redditività: tutti gli indicatori (ROI, ROE, ROS)

hanno avuto un forte miglioramento tra il 2021 e il 2022, tanto che la media delle imprese riesce a conseguire margini paragonabili a quelli del settore manifatturiero. L'analisi si è anche concentrata sulla sostenibilità del debito, un aspetto molto delicato per il settore delle costruzioni: oggi, le imprese di tutte le macroaree hanno una gestione operativa che permette di coprire in modo efficace la spesa per interessi; un risultato che fino a pochi anni fa era tutt'altro che scontato.




LO STOCK ABITATIVO

Con l'approvazione della direttiva Green è diventata prioritaria la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. Una base imprescindibile per ogni tipo di azione in questo senso è avere un quadro chiaro e dettagliato dello stock edilizio e delle sue condizioni. In particolare, il patrimonio abitativo italiano, costituito, secondo i dati del censimento Istat 2011, da 12,2mln di edifici, è molto datato, con quasi il 75% degli immobili costruiti prima del 1981 - ovvero antecedenti l'emanazione delle norme antisismiche (1974) e sull'efficienza energetica (1976), nonché dei relativi decreti attuativi. Di questi, quasi la metà degli edifici

ricade nel periodo 1946-1981, ovvero negli anni della ricostruzione e del boom edilizio. Si tratta pertanto di un patrimonio che ha, dunque, ormai abbondantemente superato, in media, i 40 anni, soglia temporale oltre la quale si rendono indispensabili interventi di manutenzione. A livello territoriale, emerge che per Piemonte, Toscana, Liguria e Molise lo stock abitativo costruito prima del 1981 arriva ad incidere per oltre l'80% sul totale (contro il 75% di media); di contro per la Sardegna lo stesso dato si ferma al 63% (anche se meno elevato, pur sempre consistente).

STOCK ABITATIVO – EDIFICI RESIDENZIALI PER EPOCA DI COSTRUZIONE

Composizione %



Elaborazione Ance su dati Istat

Un altro elemento importante ai fini della riqualificazione degli edifici è senz'altro quello della loro classificazione per fascia climatica (da A ad F, con la prima che identifica i comuni con temperatura più elevate, per arrivare a quelli con valori ben sotto lo zero dell'ultima). A questo proposito, lo stock abitativo italiano si concentra per il 43% in fascia E, la seconda dopo la F per rigidità di clima. Ovviamente lungo la penisola, a seconda della latitudine, il quadro può cambiare radicalmente: in Trentino-Alto Adige, ad esempio, caratterizzato da un clima prevalentemente alpino, oltre il 75% del patrimonio residenziale ricade nella zona con temperature più fredde, ovvero la F.





IL CREDITO

Il settore delle costruzioni ha attraversato una crisi finanziaria ormai lunga più di 15 anni. Praticamente dallo scoppio della crisi del 2008, i livelli di finanziamenti erogati alle imprese edili hanno continuato a diminuire (al netto di lievissimi segni positivi molto altalenanti in alcuni anni), determinando una grave crisi di liquidità per il tessuto produttivo.

Per comprendere l'impatto che questo lunghissimo credit crunch ha avuto sul settore, basti ricordare che nel 2007 venivano destinati al comparto oltre 52 miliardi di euro, mentre il 2022 si è chiuso con appena 12 miliardi di euro, un calo che supera il 75%.

Le misure di sostegno alla liquidità per affrontare la pandemia hanno presto esaurito i loro effetti e il rallentamento economico e gli alti costi di finanziamento hanno determinato ancora cali ulteriori dei finanziamenti destinati alle imprese per avviare investimenti.


Nel 2023 i dati della Banca d'Italia mostrano, infatti, una diminuzione dell'8,2% dei finanziamenti complessivi per investimenti in costruzioni, determinata dalla **contrazione dei mutui per investimenti residenziali (-14,4%)**.

L'analisi territoriale permette di evidenziare come nella maggior parte delle regioni l'ultimo anno sia stato un anno di importanti restrizioni, con l'eccezione dell'Abruzzo, della Liguria e delle Marche dove, invece, il flusso di nuovo mutui per investimenti residenziali è aumentato.

Il **comparto non residenziale**, invece, mostra un **lieve incremento delle erogazioni** nello stesso periodo, determinato però da un incremento anomalo registrato solo nel secondo trimestre 2023 in molte delle regioni italiane. Solo in sei regioni (Emilia-Romagna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Veneto e Umbria) nel 2023 i finanziamenti per investimenti non residenziali sono in diminuzione, seppur con intensità differenti.

Flusso di nuovi finanziamenti erogati per investimenti in edilizia residenziale


Variazione % 2023 / 2022



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Flusso di nuovi finanziamenti erogati per investimenti in edilizia non residenziale

Variazione % 2023 / 2022



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

L'inasprimento del mercato creditizio è confermato anche dai risultati dell'Indagine sul credito bancario di Banca d'Italia, in cui si legge: "Nel secondo semestre del 2023 i criteri di offerta sono stati irrigiditi soprattutto per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, delle attività immobiliari e nel comparto manifatturiero ad alta intensità energetica; nel semestre in corso, le banche si attendono un ulteriore irrigidimento in tutti i settori tranne che in quello manifatturiero".


Anche l'andamento dei **finanziamenti dei mutui alle famiglie** per comprare abitazioni sta risentendo dell'andamento incerto del contesto economico.

La crisi finanziaria per questo comparto non è stata così drastica come per le imprese, perché a partire dal 2014 si è assistito ad una ripresa del mercato, ma dal 2022 le erogazioni sono tornate a diminuire: nel 2023 è stato confermato il calo -25,4% rispetto all'anno precedente

La drastica riduzione dell'ultimo anno ha riguardato tutte regioni, con la variazione negativa più lieve in Sicilia (-20,2%) e quella più forte in Valle d'Aosta (-36,5%).


Flusso di nuovi finanziamenti erogati per acquisto di abitazioni da parte delle famiglie

Variazione % 2023 / 2022



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

COMPOSIZIONE DEL FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO DI ABITAZIONI IN ITALIA
min di euro



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Analizzando nel dettaglio la composizione dei finanziamenti erogati emerge che la discesa registrata nell'ultimo anno è da attribuire ai nuovi contratti di mutuo che, complice l'incremento dei tassi registrato negli ultimi mesi, sono diminuiti di circa il 27%. Le surroghe e le sostituzioni risultano, invece, in aumento.




IL MERCATO IMMOBILIARE

Nel 2023, il mercato immobiliare residenziale ha manifestato una prima inversione di tendenza, interrompendo l'eccezionale crescita del biennio post pandemico che aveva ricondotto le transazioni su livelli paragonabili a quelli del 2007. Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, il numero di abitazioni compravendute in Italia si attesta a 709.591, in diminuzione del -9,7% su base annua. Tuttavia, il dato di media nazionale è la sintesi di variazioni piuttosto

eterogenee nei diversi mercati regionali. Infatti, se da un lato la Calabria (-0,6%), la Sicilia (-2,9%) e la Sardegna (-4,7%) si sono dimostrate resilienti evidenziando cali decisamente più contenuti, di contro, la diminuzione dell'attività transattiva in Toscana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia è risultata più significativa e pari rispettivamente al -13,9%, -14,3% e a -16,9%.

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo*

2023 - Var.% rispetto all'anno precedente



* I dati non sono disponibili per il Trentino Alto-Adige

**I dati relativi al Friuli-Venezia Giulia non comprendono le transazioni che avvengono nelle province di Trieste e Gorizia

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia delle Entrate

Su tale dinamica negativa ha certamente inciso la politica monetaria restrittiva attuata dalla BCE, che soltanto il 6 giugno scorso ha subito un primo leggero allentamento, con un taglio dei tassi di interesse dello 0,25%. Infatti, la stretta monetaria ha reso decisamente più onerosi i mutui finalizzati all'acquisto della casa, inducendo, a sua volta, le banche a essere più selettive nella concessione del credito, a causa dell'aumento del rischio di insolvenza delle famiglie. A conferma di ciò, i dati della Banca d'Italia mostrano come, nel 2023, i nuovi mutui erogati alle famiglie in Italia per l'acquisto di un'abitazione siano diminuiti del -25,4% su base annua, un dato che si riscontra in maniera analoga anche a livello regionale, sebbene vi siano dei picchi negativi in Trentino (-29,9%), Liguria (-36%) e Valle d'Aosta (-36,5%).

Nonostante il ridimensionamento del mercato immobiliare residenziale, la domanda abitativa rimane elevata, con le famiglie che da Nord a Sud sono sempre più alla ricerca di un'abitazione che coniughi all'adeguatezza degli spazi interni la qualità della vita offerta dal quartiere e i servizi in esso presenti. Al fine di comprendere le nuove esigenze legate all'abitare, risulta opportuno approfondire l'indagine multiscopo Istat sugli aspetti della vita quotidiana, che fornisce informazioni interessanti sulle condizioni abitative delle famiglie residenti. Se, dall'indagine, le criticità legate a livello di singola abitazione in merito all'erogazione dell'acqua emergono per le famiglie residenti nelle aree del Sud e delle Isole (in particolare Abruzzo 22,6%, Sicilia 32,6% e Calabria 45,1%), d'altro canto, quelle

legate alla qualità di vita del quartiere risultano più generalizzate su tutto il territorio. Nel dettaglio, nelle regioni del Nord, le famiglie riscontrano una scarsa qualità dell'aria, con dei picchi in Lombardia (47,7%), Piemonte (40,1%) e Emilia-Romagna (39,4%). Invece, nel Centro-Sud la carenza di igiene delle strade e le difficoltà nel collegamento con il trasporto pubblico risultano le esigenze maggiormente sentite. Infatti, nel Lazio, la quota di famiglie che ritiene sporche le strade attorno alla propria abitazione si attesta quasi al 53%, con Sicilia (44,6%) e Calabria (42,7%) che seguono immediatamente dopo. Allo stesso tempo, i residenti nelle regioni del Mezzogiorno sono quelli che lamentano anche la mancanza di una adeguata rete di trasporto pubblico, con in testa le famiglie della Campania (52,7%) e della

Calabria (43,1%). Alla luce di queste evidenze, emerge la necessità di una profonda riqualificazione degli spazi urbani, finalizzata non solo alla loro rigenerazione architettonica e sanitaria, ma anche all'implementazione di un sistema di mobilità sostenibile e integrato che incentivi l'utilizzo di mezzi alternativi all'inquinante trasporto privato. Parallelamente, risulta imprescindibile l'attuazione di iniziative di rinnovamento socioeconomico, come la riconversione di strutture abbandonate o la realizzazione di centri sportivi o culturali, che possano infondere una rinnovata vitalità alle città e ai suoi quartieri

FAMIGLIE CHE RISCONTRANO CRITICITA' NELL'ABITAZIONE - 2022

Migliaia

Area geografica	Abitazione troppo piccola		Abitazione in cattive condizioni		Irregolarità nell'erogazione dell'acqua	
	Numero	% sul totale delle famiglie	Numero	% sul totale delle famiglie	Numero	% sul totale delle famiglie
Italia	3.009	11,9	1.407	5,6	2.463	9,7
Nord-ovest	803	11,4	308	4,4	252	3,6
Nord-est	579	11,5	233	4,6	127	2,5
Centro	612	12,0	306	6,0	359	7,0
Sud	657	12,2	366	6,8	997	18,6
Isole	359	13,3	194	7,2	728	26,9

Elaborazione Ance su dati Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana

FAMIGLIE CHE RISCONTRANO CRITICITA' NEL QUARTIERE - 2022

Migliaia

Area geografica	Difficoltà nel collegamento con il trasporto pubblico		Inquinamento dell'aria		Sporcizia nelle strade	
	Numero	% sul totale delle famiglie	Numero	% sul totale delle famiglie	Numero	% sul totale delle famiglie
Italia	7.764	30,7	9.353	37,0	8.151	32,3
Nord-ovest	1.921	27,2	3.091	43,8	2.045	29,0
Nord-est	1.186	23,7	1.763	35,2	874	17,4
Centro	1.489	29,1	1.787	34,9	1.947	38,0
Sud	2.237	41,7	1.897	35,3	2.095	39,0
Isole	931	34,4	816	30,1	1.190	44,0

Elaborazione Ance su dati Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana



LA DEMOGRAFIA

La **popolazione residente** continua a diminuire (al 1° gennaio 2023 -0,1%), perdita attenuata da un positivo saldo migratorio con l'estero ma a livello territoriale gli andamenti sono stati molto diversificati.

Più forte, infatti, è il calo demografico del Mezzogiorno e delle Isole (-0,4%), mentre la popolazione risulta in aumento nel Nord.

Il calo della popolazione è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, e nei territori del Mezzogiorno a questo fenomeno si correla uno spostamento di popolazione, non compensato in molte regioni dai movimenti migratori con l'estero.


Le regioni in cui si è persa più popolazione sono la Basilicata, la Calabria e il Molise. Diversamente, le regioni del Centro Nord registrano un tasso positivo e particolarmente attrattive si confermano l'Emilia-Romagna la regione più attrattiva (+3,4%), seguita dal Friuli-Venezia Giulia (+2,2%), dal Trentino-Alto Adige (+2,1%) e dalla Lombardia (+2%). Il Centro nel complesso registra un +0,5%.

Popolazione residente in Italia e famiglie per ripartizione geografica

	Popolazione residente al 1° gennaio 2023	Variazione % 2023-2022	Famiglie al 31 dicembre 2022	Variazione % 2023-2022
NORD-OVEST	15.905.000	0,2	7.364.410	0,7
NORD-EST	11.585.100	0,1	5.214.489	0,7
CENTRO	11.723.900	-0,0	5.368.502	0,8
SUD	13.411.500	-0,4	5.627.469	0,8
ISOLE	6.364.300	-0,4	2.825.456	0,7
TOTALE	58.989.800	-0,1	26.400.326	0,7

Elaborazione Ance su dati Istat

Saldo migratorio interno e con l'estero per regione
ANNO 2023* - VALORI PER MILLE RESIDENTI




Si registra un aumento delle **famiglie** che, al 31 dicembre 2022, sono pari a 26milioni e 400mila, con una variazione rispetto al 2021 dello 0,7%, pari a 194mila unità in più. Crescono di numero ma si riducono nelle dimensioni. L'analisi delle strutture familiari conferma, infatti, la tendenza, in atto da decenni, di una progressiva

semplificazione nella dimensione e nella composizione delle famiglie.

Nel 2023 le nascite, pari a 379mila, registrano una ulteriore diminuzione (-3,6% rispetto al 2022), con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (era 6,7 per mille nel 2022). La **crescita naturale** nel 2023 (dati provvisori) presenta una


dinamica negativa in tutte le regioni. Il dato migliore lo registra il Trentino-Alto Adige (-1,1 per mille) e la Liguria registra il peggiore (-8,7

per mille); la media nazionale del tasso di crescita naturale è pari a -5,4 per mille.



La **popolazione straniera** residente al 31 dicembre 2023 è pari a 5.307.598 unità, in aumento di 166mila individui rispetto all'anno precedente (+3,2% rispetto al 2022) e rappresenta, nella media nazionale, il 9% del totale dei residenti. Il 58,6% del totale degli stranieri risiede al Nord, il 24,5% nelle regioni del Centro e il restante 16,9% nel Mezzogiorno.

Il fenomeno immigratorio in Italia riveste un duplice ruolo, quello di contrasto al calo demografico con un saldo migratorio che riesce quasi a compensare il saldo naturale negativo, e quello di ringiovanimento della struttura per età, con guadagni di popolazione giovane e attiva.



La **struttura per età** vede ulteriormente aumentata la componente anziana della popolazione. La popolazione over 65 anni è arrivata a rappresentare nel 2024 il 26,6% della popolazione totale (stima Istat) e l'età media della popolazione è salita a 47,9 anni (nel 2014 si attestava a 46 anni).


L'indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni moltiplicato per 100 (esprime, quindi, il grado di invecchiamento della popolazione) è negli anni notevolmente aumentato e continua a crescere. Nel 2024 è arrivato a 232 anziani ogni cento giovani (era 186,5 nel 2024). A livello regionale, la Liguria è la regione più anziana, seguita dalla Sardegna e dal Molise e Friuli-Venezia Giulia. Le regioni

con le percentuali più basse di ultrasessantacinquenni sono la Campania e il Trentino-Alto Adige.

Ulteriore indicatore è rappresentato **dall'indice di dipendenza strutturale**, dato dal rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni) moltiplicato per 100, un rapporto quindi che esprime il carico sociale ed economico teorico della popolazione in età attiva. Valori superiori al 50 per cento indicano una situazione di squilibrio generazionale e la media Italia è pari a 57,5, confermando la presenza di uno squilibrio fra le generazioni che risulta ancora più forte in alcune regioni del centro nord.

Indice di vecchiaia e indice di dipendenza strutturale in Italia - Ripartizione regionale

ANNO 2024*



* dati stimati

Elaborazione Ance su dati Istat




I LAVORI PUBBLICI

GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

L'andamento degli investimenti in opere pubbliche nel corso del 2023 ha registrato un incremento del 18% in termini reali, rispetto all'anno precedente. La crescita dei livelli produttivi è imputabile principalmente a due fattori: la realizzazione degli investimenti del PNRR e la chiusura, al 31 dicembre 2023, della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei. In merito al PNRR, nel corso dell'anno

è proseguita la realizzazione dei cosiddetti progetti in essere, ovvero progetti già previsti a legislazione vigente, e si è dato avvio, nella seconda parte dell'anno, a nuovi cantieri oggetto dei numerosi bandi di gara pubblicati alla fine del 2022. Tali valutazioni trovano conferma nell'andamento dei principali soggetti attuatori del Piano europeo, ovvero RFI e gli enti locali.



Con riferimento agli enti locali, si segnala l'andamento della spesa in conto capitale dei comuni che, secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato, ha registrato un **incremento del 41% rispetto all'anno precedente**, corrispondente a maggiori investimenti per 5,4 miliardi di euro.

L'aumento della spesa coinvolge tutte le aree territoriali del Paese, con il Sud che registra il maggior incremento (+58,6%), seguito dal Centro (+46,8%) e dal Nord (+28,9%). Tra le regioni, spiccano per i loro aumenti significativi: la Calabria, con un raddoppio quasi totale della spesa; la Campania, con un aumento superiore al 60%; Puglia e Sicilia, entrambe con incrementi notevoli rispettivamente sopra il 60% e 80%; la Basilicata, che vede la spesa aumentare di oltre il 50%. Anche nel Centro e nel Nord, regioni come Lazio (+55,2%), Lombardia (32,5%), Toscana (37,1%) ed Emilia-Romagna (41,3%) mostrano crescite significative, contribuendo al trend generale di aumento della spesa in tutto il Paese. Questi risultati confermano la ripresa degli investimenti comunali avviata a partire dal 2017, che ha visto la spesa in conto capitale raddoppiare negli ultimi sei anni. La spinta del PNRR sugli

investimenti in opere pubbliche nel corso del 2023 è comunque inferiore alle attese. Il Piano, infatti, secondo le indicazioni governative contenute nella NADEF 2022 e mai aggiornate, a fine 2023 avrebbe dovuto raggiungere una spesa pari a circa 60 miliardi di euro. Gli ultimi dati ufficiali, contenuti nella Quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR (febbraio 2024), segnano un livello di spesa complessiva, al 31 dicembre 2023, pari a 45,6 miliardi di euro, corrispondente al 24% delle risorse del Recovery (RRF). Questa cifra include anche la spesa, pari a 2,6 miliardi di euro, riferita agli investimenti espunti dal PNRR a seguito della revisione del Piano approvata dalla Commissione Europea l'8 dicembre 2023. Il dato sull'avanzamento della spesa è basato sul sistema di monitoraggio Regis e sconta i tempi, ancora considerevolmente lunghi, necessari per l'inserimento e la validazione dei dati.

La relazione del Governo conferma la buona performance degli investimenti in costruzioni rispetto alle altre misure del Piano. Tra Superbonus 110% e lavori pubblici, la spesa riconducibile al settore delle costruzioni ammonta a 26,7 miliardi di euro, corrispondente al 59% della spesa totale sostenuta. In particolare, la spesa per i lavori pubblici, al netto dei 2,6 miliardi di investimenti comunali esclusi dal Piano, ammonta a 10,1 miliardi e vede tra i principali soggetti attuatori RFI e gli enti pubblici territoriali. **Il PNRR ha subito una revisione nell'ultimo anno**, in applicazione dell'articolo 21 del Regolamento (EU) 2021/241, al fine di tenere conto di «circostanze oggettive» emerse durante l'attuazione, come il conflitto in Ucraina e gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione ed energetici. La revisione ha comportato un aumento delle risorse europee, che passano da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro, e l'istituzione di una nuova Missione 7 dedicata al REPowerEU (un programma per garantire l'indipendenza energetica e la sicurezza dei Paesi membri), con conseguenti modifiche e cancellazioni di alcuni interventi previsti nel Piano originale.



Gli effetti della revisione sulle risorse per opere pubbliche

DOTAZIONE INIZIALE PROGETTI PNRR DI INTERESSE PER LE COSTRUZIONI*	108 mld €
TOTALE INVESTIMENTI ESCLUSI DAL PNRR	-15,1 mld €
TOTALMENTE	-9,6 mld €
PARZIALMENTE	-5,5 mld €
TOTALE INVESTIMENTI AGGIUNTIVI	+8,1 mld €
RIFINANZIATI E NUOVI	+5,5 mld €
REPowerEU	+3,1 mld €
NUOVA DOTAZIONE	101 mld €

* Comprensivo dell'importo del Piano Nazionale Costruzioni destinati all'intervento di interesse per il settore delle costruzioni

La revisione ha comportato una riduzione di circa 7mld€ delle risorse per il settore delle costruzioni. Questo è avvenuto tramite un definanziamento totale di alcune linee di investimento per 9,6mld€, inclusi 6mld€ destinati agli investimenti dei comuni piccoli e medi, e un definanziamento parziale di circa 5,5mld€.

Sulla base degli open data Regis, aggiornati a dicembre 2023, a seguito della revisione del PNRR, escono dal Piano circa 46.000 progetti (CUP) per 9,7 miliardi: il 43% del valore è localizzato al Nord, il 20% al Centro e il 37% al Sud. La quota dei progetti usciti dal PNRR al Sud rischia di crescere considerando le linee di investimento parzialmente definanziate (circa 5,5 miliardi a livello nazionale). Ipotizzando, infatti, tagli lineari ai progetti ¹è possibile stimare che il 58% del valore dei progetti che usciranno dal Piano rischia di essere localizzato nel

Mezzogiorno, il 27% al Nord e il restante 15% al Centro. Se tale stima verrà confermata, il 45% dei progetti che rischiano di uscire dal perimetro del PNRR risultano localizzati nelle regioni del Sud.

Nella fase attuale, occorre prestare la massima attenzione alla fase realizzativa degli investimenti per evitare ritardi che, successivamente, non potranno essere recuperati entro la scadenza del PNRR. Dalla necessaria accelerazione degli investimenti del PNRR dipende, infatti, **la previsione 2024 del**

¹ La stima è stata condotta ipotizzando tagli lineari pari alla quota definanziata rispetto al totale della linea di investimento iniziale.

comparto delle opere pubbliche, che segna un'ulteriore e importante crescita del 20%. È strategico, quindi, poter monitorare l'effettiva evoluzione dei cantieri. Con questo obiettivo, l'Ance ha attivato una collaborazione con il Sistema delle Casse Edili (CNCE), per l'accesso ai dati sui cantieri, raccolti attraverso la banca dati CNCE_EdilConnect, attiva ai fini della congruità della manodopera. Si tratta di informazioni preziose e del tutto inedite, che consentono di fare una fotografia puntuale sullo stato di ogni singolo intervento PNRR,

colmando un vuoto informativo, al momento ancora presente, sulla fase esecutiva dei lavori. Dall'incrocio dei CIG PNRR con la banca dati CNCE_Edilconnect² è emerso che **circa il 35% dei cantieri PNRR considerati risulta attualmente aperto o concluso (circa 11.000).** È considerato aperto il cantiere per il quale sia stata versata almeno un'ora di lavoro in cassa edile. Il risultato conferma la buona performance del settore delle costruzioni nel contesto dell'attuazione del PNRR.

PNRR: distribuzione regionale dei cantieri aperti o conclusi

INCIDENZA %



L'apertura dei cantieri procede in modo differenziato a livello territoriale: nel Mezzogiorno, solo il 29% dei cantieri è stato avviato, un dato inferiore rispetto al 40% del Nord e al 36% del Centro.

Tale andamento trova, in parte, spiegazione dalla maggiore presenza al Sud di lavori di importo elevato (il 75% del valore riguarda lavori >100mln, contro 40% del Nord e 22% del

Centro) riferiti a nuovi progetti che, quindi, richiedono tempi di attivazione più lunghi rispetto ai progetti in essere, maggiormente presenti al Nord.

² La banca dati è operativa dal 1° novembre 2021 e da aprile 2023 è obbligatorio l'inserimento del CUP e dei CIG. L'analisi ha riguardato i CIG lavori, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, pubblicati a partire dal 1° novembre 2021 e fino a marzo 2024, di importo pari o superiore a 40.000 euro. Si tratta di circa 31.500 CIG, per circa 60,3

miliardi di investimenti, comprensivi dei progetti che a seguito della revisione sono usciti dal Piano. Con riferimento agli Accordi quadro e alle convenzioni, sono stati considerati solo quelli «discendenti», ovvero le adesioni, in modo da evitare doppie imputazioni di valori e consentire, laddove possibile, la ripartizione territoriale.

I FONDI PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi FESR e FSE in Italia al 31 dicembre 2023
VALORI IN MILIARDI DI EURO


	TOTALE					FESR					FSE				
	Risorse programmate	Impegnate	%	Spese	%	Risorse programmate	Impegnate	%	Spese	%	Risorse programmate	Impegnate	%	Spese	%
Regioni	32.559,7	34.451,0	105,8%	26.840,7	82,4%	22.142,4	23.681,5	107,0%	17.652,6	79,7%	10.417,3	10.768,6	103,4%	9.188,0	88,2%
Ministeri	31.837,9	32.038,8	100,6%	20.998,0	65,7%	15.064,4	16.599,1	110,2%	11.973,3	79,5%	16.713,8	15.437,8	92,0%	8.944,9	53,3%
TOTALE	64.397,6	66.489,8	103%	47.838,6	74,2%	37.206,8	40.280,6	108%	29.625,7	79,6%	27.131,1	26.206,4	96,6%	18.132,9	66,7%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ragioneria Generale dello Stato

La programmazione europea 2014-2020 ha chiuso al 31 dicembre 2023 con una spesa complessiva che si attesta al 74% del totale dei fondi, lasciando 16,6 miliardi di euro a rischio definanziamento, di cui 5,7 miliardi riguardano i programmi regionali e 4,4 miliardi il Mezzogiorno. Complessivamente, le regioni

hanno mostrato una capacità di spesa superiore rispetto ai ministeri, con un livello di spesa dell'82,4% contro il 65,7%. Tuttavia, il livello di spesa delle regioni del Centro-Nord (90%) ha superato quello del Sud (77,3%), evidenziando una disparità territoriale persistente.

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi regionali FESR al 31 dicembre 2023



Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna si distinguono per un utilizzo efficiente dei fondi, superando il 100% delle risorse assegnate. Al contrario, regioni del Sud come Calabria e Abruzzo mostrano notevoli difficoltà, con percentuali di spesa del 62% e 61%.

La nuova programmazione 2021-2027

La nuova programmazione 2021-2027 ha visto la firma dell'Accordo di Partenariato tra l'UE e l'Italia il 15 luglio 2022, garantendo 75,05 miliardi di euro in Fondi strutturali e di investimento, composti da 43,1 miliardi di euro di risorse europee e il resto da cofinanziamento nazionale. Questi fondi sono destinati a 11

programmi nazionali (26,6 miliardi) e 38 programmi regionali (48,5 miliardi). Secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2023 dalla Ragioneria Generale dello Stato, l'attivazione dei programmi operativi sta procedendo lentamente.

**Fondi strutturali europei 2021-2027:
stato di attuazione al 31 dicembre 2023**

VALORI IN MILIONI DI EURO

Fondo	Valore dei programmi (A)	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
FESR ¹	44.216,1	2.375,5	92,0	5,4%	0,4%
FSE+	28.639,9	1.875,2	342,8	6,5%	1,2%
JTF	1.211,3	7,1	0,4	0,6%	0,0%
FEAMPA	987,3	109,4	9,3	11,5%	0,9%
Totale	75.054,6	4.367,2	544,4	5,8%	0,7%

¹ È escluso in quota FESR il valore sui Programmi CTE
Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

Solo 544 mln€ (0,73% del totale) sono stati spesi e circa 4,4mld€ (5,8% dei fondi disponibili) sono stati impegnati.

FESR: speso solo lo 0,4% (192 milioni su 44,2 miliardi)

FSE+: speso l'1,2 % (343mln€ su 28,6 mld€).

Sebbene sia normale che la spesa sia inizialmente bassa, il livello attuale è preoccupante e rischia di compromettere il raggiungimento dei target intermedi.

A livello regionale le regioni del Mezzogiorno ricevono complessivamente 27.896 milioni di euro, con Sicilia (6.404 milioni) e Campania (5.534 milioni) in testa. Il Centro-Nord riceve

20.596 milioni, con Emilia-Romagna e Lombardia tra le più finanziate. Le regioni del Sud ottengono una maggiore proporzione di contributi UE rispetto al contributo nazionale, riflettendo gli sforzi per ridurre le disparità territoriali.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è uno strumento finanziario nazionale italiano finalizzato a ridurre le disparità territoriali e promuovere lo sviluppo economico e sociale del paese. Al 31 dicembre 2023, i dati della Ragioneria Generale dello Stato mostrano che, su un totale di 85,2 miliardi di euro assegnati per i cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, sono stati impegnati 50,2 miliardi di euro (58,9% di avanzamento) e pagati 28,5 miliardi di euro (33,5% di avanzamento). Per il ciclo 2021-2027, il Decreto Mezzogiorno (decreto-legge n. 124/2023) ha ridefinito i criteri e le

modalità di impiego del FSC, introducendo gli Accordi per la coesione in sostituzione dei Piani di Sviluppo e Coesione. Questo cambiamento mira a coordinare meglio i fondi FSC con le politiche di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rispettando principi di complementarità e addizionalità. Le risorse FSC per la programmazione 2021-2027 ammontavano a 42,2 miliardi di euro, ma dopo le decisioni del CIPRESS, le risorse effettive disponibili per le regioni e le province autonome sono state ridotte a 29,3 miliardi di euro. I fondi vengono assegnati tramite Accordi per la coesione tra amministrazioni centrali, regioni e province autonome, identificando

Stato di attuazione FSC per tipologia di Programma

VALORI IN MILIONI DI EURO

Fondo	Valore dei programmi (A)	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
Piani Operativi Territoriali - Piani Stralcio - Contratto Istituzionale di Sviluppo	1.721,2	220,6	80,4	12,8%	4,7%
Piani Sviluppo e Coesione	81.202,0	48.538,8	27.681,6	59,8%	34,1%
Contributo ai Comuni ex articolo 30 DL crescita n.34/2019	500,0	432,7	311,0	86,5%	62,2%
Altri interventi FSC	1.731,3	964,3	392,1	55,7%	22,6%
Totale complessivo	85.160,5	50.156,3	28.465,1	58,9%	33,5%

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

progetti infrastrutturali, economici e sociali con cronoprogrammi procedurali e finanziari definiti in linea con gli obiettivi del PNRR. Attualmente, sono stati sottoscritti 17 accordi per un totale di circa 11,6 miliardi di euro, inclusi 1,8 miliardi di euro di fondi FSC già anticipati. Questi accordi riguardano diverse regioni italiane e le province autonome di Bolzano e Trento, con una priorità per investimenti in mobilità ferroviaria e stradale, difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico e rigenerazione urbana.



U37-24 - Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI: il 17 luglio il webinar Ance

Con l'obiettivo di fornire alle imprese indicazioni operative sugli adempimenti per la corretta gestione dei rifiuti, Ance ha organizzato il 17 luglio alle ore 11.30 un webinar sul nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI

Si terrà il prossimo 17 luglio alle ore 11.30 presso la sede associativa, il webinar Ance "Il nuovo sistema di tracciabilità RENTRI: gli adempimenti per le imprese di costruzione". Il seminario ha l'obiettivo di fornire alle imprese indicazioni operative sugli adempimenti per la corretta gestione dei rifiuti, soprattutto in relazione ai nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto. L'incontro, riservato alle Associazioni territoriali e alle imprese associate, potrà essere seguito su piattaforma zoom utilizzando le coordinate:

<https://ance-it.zoom.us/j/84798447995?pwd=uKlqeBwa3VSJjFRW9ttsMlrsWkHwd.1>

ID riunione: 847 9844 7995

Codice d'accesso: 273142

Sarà possibile inviare via mail a transizioneecologica@ance.it quesiti sui temi trattati nel corso del webinar.

U38-24 - Albo Gestori Ambientali e veicoli: prorogate le domande di variazione

In attesa del rinnovo delle Sezioni regionali con mandato scaduto, le domande per l'aumento dei veicoli in dotazione sono prorogate di 180 giorni

L'Albo Gestori Ambientali, con la Deliberazione n. 2 del 28 giugno 2024, ha prorogato di 180 giorni il termine di validità delle istanze per l'incremento dei veicoli in dotazione trasmesse dal 27 marzo 2024 e per le quali non sia stato ancora emesso il provvedimento definitivo.

Questa proroga, eccezionale e temporanea, si è resa necessaria a causa della scadenza del mandato delle Sezioni regionali competenti alla valutazione delle istanze.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto n. 120/2014, infatti, un'impresa iscritta all'Albo Gestori Ambientali che intende aumentare il numero di veicoli per il trasporto dei rifiuti, deve prima presentare una specifica comunicazione all'Albo e, per poter utilizzare da subito tali veicoli, deve allegare alla suddetta comunicazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Generalmente, tale dichiarazione ha una validità di 60 giorni a partire dalla sua accettazione e il vaglio di tale richiesta è rimesso alle Sezioni regionali che, però, non possono deliberare provvedimenti oltre i termini del loro mandato.

Di conseguenza, per tutelare le imprese iscritte, l'Albo ha ritenuto opportuno ridefinire i termini temporali di validità dell'accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'iter di ricostituzione delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo. Pertanto, dal 1° novembre 2024, si applicherà nuovamente il termine massimo di 60 giorni, come previsto dalla deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014.

Si precisa che la proroga di 180 giorni inizia a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione.

Al momento sono ancora in corso di perfezionamento le procedure di rinnovo di 9 Sezioni Regionali (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).